



FONTI DI POSINA S.P.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Modello approvato con delibera del C.d.A. del 26.08.2022

Revisione n. 1	Approvata dal C.d.A.	in data 25.01.2024
Revisione n. 2	Approvata dal C.d.A.	In data 18.03.2025

INDICE

Introduzione – Caratteristiche generali di Fonti di Posina S.p.a.	Pag. 3
Il Decreto Legislativo n. 231/2001	Pag. 4
Fonti di Posina e l’adozione del Modello: introduzione	Pag. 7
L’organismo di Vigilanza (“O.D.V.”)	Pag. 10
Il Sistema del Whistleblowing	Pag. 16
Sistema Disciplinare	Pag. 20
Le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/2001	Pag. 25
Regole per la nomina del difensore dell’ente	Pag. 41
Parte Speciale	Pag. 42
Introduzione	Pag. 43
Delitti contro l’industria e il commercio	Pag. 46
Reati Contro la Pubblica Amministrazione	Pag. 48
Delitti contro la personalità individuale	Pag. 72
Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare	Pag. 76
Reati informatici	Pag. 79
Reati Tributari	Pag. 93
Reati Societari	Pag. 98
Reati in materia di violazione del diritto d’autore	Pag. 109
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria	Pag. 112
Contrabbando	Pag. 114
Reati di Omicidio Colposo e Lesioni Colpose Gravi o Gravissime in Violazione delle Norme Antinfortunistiche e sulla Tutela dell’igiene e della Salute sul Lavoro	Pag. 124
Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, auto-riciclaggio	Pag. 134
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Pag. 139
Reati Ambientali	Pag. 141
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Pag. 149

Introduzione – Caratteristiche generali di Fonti di Posina S.p.a.

Fonti di Posina S.p.a. (di seguito “Fonti di Posina” e/o la “Società”), compagine appartenente al Gruppo Montecristo unitamente ad altre società denominate S. Bernardo S.p.a. e Fonte Ilaria S.p.a., è una società costituita il 9/05/1974 a Posina (VI), regolarmente iscritta presso la CCIAA di Vicenza e avente come attività, in generale, il commercio di acque minerali.

Più precisamente, da visura camerale la Società risulta avere per oggetto sociale:

- *L'attività di ricerca di sorgenti e acque minerali;*
- *Lo stampaggio, la lavorazione delle materie plastiche e la loro commercializzazione; la produzione, l'imbottigliamento e la vendita all'ingrosso e al minuto di acque minerali, oligominerali, alcaline, medicinali e gassate, succhi di frutta, bevande con l'impiego o meno di sciroppi zuccherati ed essenze, aromi, alcool, anidride carbonica, Sali minerali, vitamine, infusi, latte e i suoi derivati;*
- *La commercializzazione di prodotti alimentari;*
- *La costruzione e la commercializzazione di impianti e macchinari industriali, accessori e ricambi e loro manutenzione;*
- *Lo svolgimento di attività di consulenza tecnica delle attività suesposte, ivi compresa la cessione anche in uso di conoscenze di processi produttivi e di tecniche gestionali;*
- *L'attivazione di stabilimenti termali per cure e terapie idropiniche ed iniziative turistiche/alberghiere in loco.*

Fonti di Posina opera attivamente nello stabilimento di Posina (VI), Località Montagna n. 2, presso il quale risultano impiegati 43 dipendenti.

Il capitale sociale risulta pari ad € 1.400.000, detenuto per la maggioranza (72,32%) dalla *holding* Montecristo S.r.l. e il sistema di amministrazione adottato corrisponde al modello tradizionale classico, con revisione legale affidata a soggetto esterno.

Gli organi di Fonti di Posina S.p.a. sono:

- *Assemblea dei soci;*
- *Consiglio di Amministrazione;*
- *Collegio Sindacale.*

Al contempo, Fonti di Posina si avvale del supporto di M. Service S.r.l. con la quale la prima ha stipulato un contratti di fornitura di servizi aziendali, in forza del quale la stessa M. Service, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, assume l'obbligo di fornire stabilmente e continuativamente a Fonti di Posina servizi di gestione, coordinamento, controllo e supervisione afferenti alle seguenti aree funzionali:

- Amministrazione e controllo;
- Approvvigionamento;
- Promozione;
- Vendita, sia in Italia che all'estero;
- Servizi generali (tra cui anche il Responsabile del servizio prevenzione e protezione – R.S.P.P.);
- Logistica;
- Marketing;
- Controllo Qualità.

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito, il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito. Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, dagli amministratori o dai dipendenti.

1.1.2 Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante

Con il Decreto si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la *Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari;
- la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie di reato commesse, nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

1.1.3 Le sanzioni

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l'Ente ha tratto dal reato, anche per equivalente;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

1.1.4 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

1.1.5 Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. Fonti di Posina e l'adozione del Modello: introduzione

Fonti di Posina, al fine di assicurare con sempre maggiore efficacia condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle proprie attività, ha ritenuto di adottare un “Modello di Organizzazione, gestione e controllo”, in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito “**Modello**”), come meglio illustrato nella Parte Speciale che segue.

Fonti di Posina ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea presenza del Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che collaborano con lo stesso, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira Fonti di Posina nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, Fonti di Posina ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto, delle pronunzie giurisprudenziali e delle Linee Guida formulate da Confindustria.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Fonti di Posina ha affidato a tre membri, Avv. Paolo Della Noce (Presidente), Avv. Jacopo Campiglio e Dott. Emanuele Biella, l'incarico di assumere le funzioni di “Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno” (di seguito “**Organismo di Vigilanza**” o “**O.D.V.**”), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.1. Obiettivi perseguiti e adozione del Modello

Fonti di Posina, in osservanza all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare con sempre maggiore efficacia condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle proprie attività, a tutela della posizione e dell'immagine propria, adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

2.2. Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

L'adozione del Modello, sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto, si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto di Fonti di Posina, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di protocolli e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato - le c.d. "attività sensibili" - e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Fonti di Posina di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione nel caso di inosservanza delle procedure;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la possibile commissione dei reati.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le "attività sensibili" appunto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2.3. Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il presente Modello è composto da una "**Parte Generale**" e da una "**Parte Speciale**", quest'ultima predisposta per le diverse tipologie di Reato ed Illecito contemplate nel Decreto 231.

Rispetto ai Reati e agli illeciti indicati nel Decreto, Fonti di Posina S.p.a., a seguito delle analisi effettuate, non ha ritenuto necessario adottare le Parti Speciali relative alle seguenti fattispecie:

- reati associativi, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 24-ter e art. 25-quater);

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- reati transazionali;
- reati in materia di beni culturali (art. 25-*septiesdecies*, art. 25-*octiesdecies*).

2.4. Approvazione del Modello

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fonti di Posina, nella sua prima versione, con delibera del 26 agosto 2022.

2.5. Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è “*atto di emanazione dell’organo dirigente*”. Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Fonti di Posina.

2.6. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in Fonti di Posina, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo a Fonti di Posina, operano su mandato della medesima o sono legati a Fonti di Posina da rapporti di collaborazione, consulenza o altro in modo continuativo.

Fonti di Posina comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Fonti di Posina.

Fonti di Posina condanna qualsiasi comportamento che per qualsivoglia ragione si riveli difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico.

3. L'organismo di Vigilanza ("O.D.V.")

3.1. Identificazione dell'Organismo di controllo interno

L'articolo 6, lett. b, del d.lgs. 231/2001 pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa dell'Ente che sia affidato ad un Organismo dell'Ente medesimo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché di verificarne il costante e tempestivo aggiornamento, in relazione alle eventuali modifiche normative. Considerando le dimensioni della Società, è stato deciso nell'ambito di Fonti di Posina che l'organismo destinato ad assumere detto compito e quindi di svolgere le funzioni di O.d.V. abbia una struttura collegiale.

Il soggetto/ i soggetti che di volta in volta andranno a rivestire la funzione di O.d.V. e la durata in carica del suddetto Organismo saranno individuati con determinazione del Consiglio di Amministrazione

La cessazione dell'incarico dell'O.d.V. per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione delibera in merito.

Il componente dell'O.d.V. dovrà possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale. È necessario che l'O.d.V. sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto all'indipendenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con Fonti di Posina S.p.a. né essere titolare all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo.

In caso di soggetti interni alla struttura aziendale, il componente deve altresì godere di una posizione organizzativa adeguata alla realtà aziendale ed essere titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo svolto. In ogni caso, per l'attività svolta nell'ambito dell'O.d.V., tali soggetti non possono in nessun caso essere configurati come dipendenti da organi esecutivi.

Con riferimento alla professionalità, è necessario che la funzione di O.d.V. sia assunta da soggetti dotati di professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali.

L'O.d.V. potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'O.d.V. e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza, anche in primo grado, per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto ovvero uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al T.U.F., ovvero, ancora, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Ciò posto, è rimesso all'Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Per il resto, l'O.d.V. potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività.

3.2. Funzioni e Poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'O.d.V. di Fonti di Posina è affidato, sul piano generale, il compito e la funzione di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello di organizzazione e di gestione da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto 231;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di organizzazione e di gestione, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello di organizzazione e di gestione, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano operativo, è affidato all'O.d.V. di Fonti di Posina S.p.a il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle aree a rischio;

- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello di organizzazione e di gestione e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello medesimo e comunque verificare la periodica formazione ed informazioni ai dipendenti tanto del contenuto del Modello organizzativo quanto della normativa in esso richiamata;
- verificare il costante aggiornamento del Modello di organizzazione e di gestione;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello di organizzazione e di gestione, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso O.d.V. obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre strutture aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio.

A tal fine, l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento.

All'O.d.V. devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.

Esso ha inoltre la possibilità di:

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole *standard*, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

3.3. Flussi Informativi dell'Organismo di Vigilanza

I flussi informativi rappresentano un elemento fondamentale per consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere correttamente i propri compiti, permettendo il necessario passaggio di comunicazioni dalla Società verso l'O.d.V. stesso e viceversa.

Si distinguono due tipologie di flusso informativo: (i) la prima concernente i flussi verso l'Organismo di Vigilanza, vale a dire il *reporting* all'O.d.V.; (ii) la seconda riguarda i flussi dello stesso O.d.V. verso gli organi societari (*reporting* agli organi societari).

A tal proposito, l'articolo 6, comma 2, lett. d, d.lgs. 231/2001 dispone che il Modello 231 debba prevedere: «obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli».

3.3.1. Reporting all'Organismo di Vigilanza

I flussi informativi verso l'O.d.V. si distinguono in (i) **flussi informativi ad evento** e (ii) **flussi informativi periodici**.

I flussi ad evento riguardano ogni informazione, anche proveniente da terzi, circa presunte violazioni del Modello 231 e del Codice Etico, in particolare, tra l'altro:

- ogni fatto o notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società, ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- l'avvio di un procedimento giudiziario a carico di dirigenti o dipendenti, ai quali siano contestati i reati previsti nel d.lgs. 231/2001 o nella legge 146/2006;
- le violazioni del Modello o del Codice Etico nonché i comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque ad una condotta non aderente ai principi, alle procedure e alle regole indicate nel presente Modello;
- le anomalie o le atipicità rispetto ai principi delineati nel Modello;
- le decisioni di procedere ad operazioni comportanti modifiche dell'assetto societario.

L'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza riguarda chiunque sia a conoscenza delle notizie o dei fatti di cui sopra, tra cui anche gli amministratori, i dipendenti e i soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali a rischio reato.

I flussi informativi periodici all'O.d.V. devono essere trasmessi da tutti i soggetti coinvolti con funzioni di controllo nei processi "sensibili". Tali soggetti devono, con cadenza periodica:

- attestare il livello di attuazione del Modello;
- indicare il rispetto dei principi di controllo e comportamento;

- evidenziare le eventuali criticità nei processi gestiti e gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello 231 o più in generale dall'impianto normativo;
- indicare le variazioni intervenute nei processi e nelle procedure.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del presente Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree a rischio.

3.3.2. Eventuali notizie relative alla commissione dei Reati

Gli esponenti aziendali hanno sempre il dovere di segnalare all'O.d.V. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati presupposto.

In particolare, costoro devono obbligatoriamente e tempestivamente trasmettere all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati presupposto, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Fonti di Posina o suoi esponenti aziendali o gli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli esponenti aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli esponenti aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

3.3.3. Reporting agli Organi societari

È assegnata all'O.d.V. di Fonti di Posina S.p.a. la seguente linea di *reporting*:

- a) su base annuale, mediante una relazione scritta da inviare agli organi di amministrazione. Tale comunicazione deve dettagliare il contenuto delle verifiche compiute, specificando le eventuali problematiche riscontrate e le misure adottate di conseguenza;
- b) su base continuativa, attraverso un costante dialogo con i responsabili delle funzioni principali interne a Fonti di Posina S.p.a.

Eventuali indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza potranno assumere sia forma scritta che orale.

4. Sistema del Whistleblowing

Fonti di Posina, in attuazione del d.lgs. 24/2023, ha adottato una procedura che regola l'invio e la gestione delle segnalazioni di illeciti, garantendo le tutele previste dalla legge.

Tale procedura, cui il Modello rinvia, individua i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità con le quali segnalare, in sicurezza e con la dovuta riservatezza, comportamenti illeciti di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa, nonché le tutele poste in attuazione della normativa a protezione dei *whistleblower*. Sono abilitati ad effettuare segnalazioni sia soggetti interni sia soggetti esterni alla Società, così come precisato nella relativa procedura.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto tutte le condotte che, indipendentemente dalla illiceità penale, civile, contabile o amministrativa costituiscano una violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione e Gestione o nelle procedure/istruzioni operative o che rappresentino una lesione dell'interesse o dell'integrità della Società. Le informazioni sottese alla segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Le informazioni oggetto di segnalazione devono comunque riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Al fine di ricevere le segnalazioni, garantendo la tutela della riservatezza del segnalante, la Società ha implementato, quale canale di segnalazione interno, un'apposita piattaforma che consente la trasmissione delle segnalazioni all'O.d.V.

La segnalazione può dunque essere inoltrata:

- in forma scritta, tramite il canale di segnalazione informatico istituito dalla Società ed utilizzabile al seguente *link*: <https://fontidiposina.whistlenet.it/whistle>.
- in forma orale, mediante sistema di messaggistica vocale utilizzabile attraverso il seguente *link*: <https://fontidiposina.whistlenet.it/whistle>.

Sono inoltre istituiti i seguenti ulteriori canali:

- un **canale postale**, per cui le Segnalazioni potranno essere effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (la ricevuta equivale all'avviso al Segnalante di ricezione della stessa Segnalazione), indirizzata all'Organismo di Vigilanza, nella persona del Presidente, Avvocato Paolo Della Noce ed espressamente posta all'attenzione di quest'ultimo, in Milano, Foro Buonaparte n. 46 (CAP 20121).

In tal caso, la Segnalazione sarà ammessa se:

a) è inserita in **due buste chiuse**:

1. la **prima** con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
2. la **seconda** con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione.

b) Entrambe dovranno poi essere inserite in una **terza** busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "**riservata**" al Gestore della segnalazione:

3. sulla predetta "terza busta", sia utilizzata la dicitura: «segnalazione whistleblowing, riservata all'O.D.V. – non aprire»;
4. sia debitamente circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

La Segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo Registro, da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- una modalità di **segnalazione diretta**, volta a consentire che le Segnalazioni siano effettuate attraverso un incontro concordato con l'Organismo di Vigilanza. Tale incontro può essere richiesto dal Segnalante sul predetto canale informatico e verrà in ogni caso verbalizzato nonché sottoscritto tanto dall'O.d.V. quanto dal Segnalante;
- una ulteriore modalità di **segnalazione diretta**, volta a consentire che le Segnalazioni siano effettuate attraverso la linea telefonica diretta (n. +39 02 3670 9340) intestata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Il colloquio telefonico con l'Organismo di Vigilanza, previa accettazione del Segnalante, verrà audio registrato.

La segnalazione così effettuata è destinata all'Organismo di Vigilanza, che provvede alla gestione della stessa secondo quanto disposto dalla relativa procedura, dando comunque riscontro al segnalante della presa in carico della segnalazione nonché delle iniziative intraprese.

Oltre ad offrire i predetti canali di segnalazione interna, la Società ha reso edotti i propri dipendenti e/o collaboratori della possibilità:

di effettuare una segnalazione esterna presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (tramite apposita piattaforma raggiungibile attraverso il seguente *link*: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>), qualora sussistano le condizioni di legge;

di procedere ad una divulgazione pubblica, alle condizioni di legge.

Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

Viene assicurata la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, la Società non effettuerà azioni ritorsive (sanzioni disciplinari, sospensione, licenziamento) o discriminerà in alcun modo in ambito lavorativo il personale della società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o situazioni relative al rispetto del Codice Etico di Gruppo, del Modello, delle procedure aziendali o comunque delle normative di legge.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso. Una volta accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:

- a) per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto all'ufficio Risorse Umane, per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- b) per violazioni del Modello e/o del Codice Etico di Gruppo, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- c) per violazioni del Modello e/o del Codice di Etico, ritenute fondate, per es. violazione di un protocollo di prevenzione che non integra un illecito civile/penale/amministrativo, l'unico canale di segnalazione utilizzabile è quello interno.

Fonti di Posina, in attuazione della normativa di riferimento, garantisce al segnalante e agli altri soggetti previsti dalla legge le seguenti forme di tutela:

- a) tutela della riservatezza;
- b) tutela da eventuali misure ritorsive eventualmente adottate dalla Società in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia;

c) limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni

d) previsione di misure di sostegno da parte di figure apicali della Società.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza ed allo stesso pervenute nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.

Tali tutele sono garantite nei modi e nelle forme di legge, secondo quanto dettagliato dalla relativa procedura.

5. Sistema Disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, giacché le regole di condotta imposte dal presente Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Fonti di Posina si impegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dello **Statuto dei Lavoratori** (Legge 20 maggio 1970, n. 300), a rendere conoscibile a tutti i soggetti ad essa riconducibili il presente apparato sanzionatorio. Pertanto, la Società realizza tutte le iniziative adeguate al raggiungimento di tale scopo.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste di seguito si intende:

- a) per violazione colposa, quella che anche se preveduta non è voluta, e si è verificata per negligenza, imprudenza, imperizia e per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline e degli *standard* e procedure del Codice Etico e del Modello;
- b) per violazione dolosa quella prevista, nonché quella attuata per eludere fraudolentemente i principi, le linee guida e le procedure del Modello.

5.1. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali introdotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti (esclusi i dirigenti), queste rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè anche alle norme pattizie di cui al CCNL applicabile a Fonti di Posina.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

5.1.1. Richiamo verbale o Ammonizione scritta

Tale sanzione si rivolge al dipendente che si rende autore di violazioni meno gravi e di carattere esclusivamente colposo che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.);
- adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello

5.1.2. Multa

Incorre nel provvedimento della multa, fino all'importo di 3 ore della retribuzione, il dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello ovvero adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del medesimo Modello, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

5.1.3. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

Incorre nel provvedimento della sospensione (che non può essere disposta per più di 3 giorni), il dipendente che viola le procedure interne previste dal Modello:

- adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- compiendo atti contrari all'interesse di Fonti di Posina:

(i) arrechi danno alla Società o (ii) la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni aziendali, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali o il compimento di atti contrari ai suoi interessi.

5.1.4. Multe, ammonizioni scritte e sospensioni

Oltre a quanto previsto nei punti che precedono, incorre nei provvedimenti della multa (non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione), dell'ammonizione scritta o della sospensione, il lavoratore che:

- non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 36 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- contravvenga al divieto di fumare ed alle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza;
- rifiuti di sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti da norme di legge o accordi sindacali;
- sia indisponibile a frequentare attività formativa in materia di sicurezza ai sensi di legge;
- costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno all'azienda stessa;
- per disattenzione, procuri guasti non gravi, sperpero non grave di materiale dell'azienda;
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
- effettui irregolare movimento di cartellino/badge, e strumenti equiparati, irregolare scritturazione o timbratura di schede od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
- utilizzi impropriamente mezzi di lavoro aziendali o che usi non occasionalmente sistemi di comunicazione o duplicazione in modo improprio e senza autorizzazione;
- in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.

5.1.5. Trasferimento disciplinare

Il trasferimento disciplinare (ove previsto dal CCNL applicabile) è previsto per il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

5.1.6. Licenziamento, disciplinare, con o senza preavviso

Incorre nel provvedimento del licenziamento il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Nel comportamento in parola deve ravvisarsi (i) il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti ovvero (ii) la determinazione di un grave pregiudizio per l'Azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V.. In ogni caso, quando l'O.d.V. ritiene di applicare la sanzione del licenziamento, deve motivare tale scelta.

Nei casi in cui la condotta costituisca reato (tanto più se uno dei reati previsti dagli articoli 24 e ss. del Decreto) e sia già cominciato il procedimento penale, l'O.d.V., nel rispetto dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni, potrà proporre l'applicazione, in via cautelare, della sospensione (cautelare) del soggetto dalla retribuzione e dalle proprie mansioni, in attesa dell'esito del giudizio penale.

5.2. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Fonti di Posina, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti industriali.

5.3. Sanzioni nei confronti dei consulenti

Ogni violazione, da parte dei consulenti, delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione di reati, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

5.4. Misure nei confronti dell'O.d.V.

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, previa contestazione della violazione e conseguente audizione dell'interessato, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui la possibile revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

6. Le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/2001

All'interno della presente Parte Generale verranno elencate tutte le fattispecie di reato suscettibili di comportare (in astratto) una responsabilità dell'ente nel caso in cui le stesse vengano commesse nel suo interesse o a suo vantaggio.

Nella Parte Speciale del presente Modello, invece, verranno approfondite le fattispecie "a rischio" ritenute, in base alle attività preliminari alla stesura del presente Modello, in concreto potenzialmente idonee a far insorgere una responsabilità a carico di Fonti di Posina.

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e successive integrazioni possono essere comprese nelle seguenti categorie:

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Delitti di falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati societari;
- Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- Delitti contro la personalità individuale e, tra i delitti contro la persona, il divieto di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Abusi di mercato;
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; nonché auto-riciclaggio;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;

- Reati ambientali;
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare;
- Reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento della permanenza clandestina;
- Razzismo e xenofobia;
- Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Reati tributari;
- Reati di contrabbando;
- Reati in materia di beni culturali.

6.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Gli articoli 24 e 25 del Decreto 231 elencano tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti.

Essi sono:

- **peculato** (art. 314 c.p.);
- **indebita destinazione di denaro o cose mobili** (art. 314-*bis* c.p.);
- **peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.);
- **malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario** (art. 316-*bis* c.p.);
- **indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni** (art. 316-*ter*);
- **concussione** (art. 317 c.p.);
- **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.);
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.);
- **corruzione in atti giudiziari** (art. 319-*ter* c.p.);
- **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.);
- **istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.);
- **traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis*);
- **turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.);

- **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-*bis* c.p.);
- **frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.);
- **truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.);
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-*bis* c.p.);
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-*ter* c.p.);
- **indebita percezione di contributi o altre erogazioni in agricoltura a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale** (art. 2 L. 898/1986);
- **concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**: l'ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica commessi nei confronti di funzionari esteri.

6.2. Reati informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001)

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce nell'ambito di applicazione del Decreto 231 le seguenti fattispecie di reato:

- **falsità in documenti informatici** (art. 491-*bis* c.p.);
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-*ter* c.p.);
- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-*quater* c.p.);
- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-*quinquies* c.p.);
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quater* c.p.);
- **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quinquies* c.p.);
- **estorsione mediante reati informatici** (art. 629, terzo comma, c.p.);
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.);

- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.);
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.);
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-quinquies c.p.);
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-quinquies c.p.);
- **Reati in materia di “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”** (art. 1, co. 11, D.L. n. 105/2019).

6.3. Delitti di Criminalità Organizzata (Art. 24-ter D.lgs. 231/2001)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94 “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, ha introdotto, nel corpo del d.lgs. 231/2001, l’art. 24-ter **Delitti di Criminalità Organizzata**, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti nelle seguenti ipotesi:

- **associazioni per delinquere** (art. 416 c.p.);
- **associazione di tipo mafioso** (art. 416-bis c.p.);
- **scambio elettorale politico mafioso** (art. 416-ter c.p.);
- **sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** (art. 630 c.p.);
- **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis c.p.** ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- **associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (articolo 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- **delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo** escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110.

6.4. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis D.lgs. 231/2001)

La legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro*”, ha introdotto nell’ambito del Decreto l’art. 25-bis, che mira a punire il reato di “*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*” altre fattispecie di reato rilevanti in materia di responsabilità da reato dell’impresa:

- **falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.);
- **alterazione di monete** (art. 454 c.p.);
- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (art. 460 c.p.);
- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (art. 461 c.p.);
- **spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.);
- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.);
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede** (art. 464, comma 2 c.p.);
- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 c.p.);
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464, comma 1 c.p.);
- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.);
- **Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.).

6.5. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001)

- **turbata libertà dell’industria o del commercio** (art. 513 c.p.);
- **illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.);
- **frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.);
- **frode nell’esercizio del commercio** (art. 515 c.p.);
- **vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.);
- **vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.);

- **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.);
- **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517-quater c.p.).

6.6. Reati Societari (Art. 25-ter D.lgs. 231/2001)

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari".

- **false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità** (artt. 2621 e 2621-bis c.c.);
- **indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.);
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.);
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.);
- **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.);
- **omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629-bis c.c.);
- **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.);
- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.);
- **impedito controllo** (art. 2625, comma 2 c.c.);
- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.);
- **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.);
- **illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.);
- **aggiotaggio** (art. 2637 c.c.);
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**, previsto dall'art. 55 del d.lgs. 19/2023.

6.7. Delitti in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater D.lgs. 231/2001)

La **Legge 14 gennaio 2003, n. 7**, ha ratificato la *Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo*, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

A differenza delle altre ipotesi di responsabilità da reato per l'impresa, non vi è un elenco tassativo di reati rilevanti: ogni delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico fa scattare la responsabilità dell'impresa.

6.8. Delitti contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 e Art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001)

- **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.);
- **tratta di persone** (art. 601 c.p.);
- **acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.);
- **prostituzione minorile** (art. 600-bis, comma 1 e 2 c.p.);
- **pornografia minorile** (art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.);
- **iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600-quinquies c.p.);
- **detenzione di materiale pedopornografico** (art. 600-quater c.p.);
- **pornografia virtuale** (art. 600-quater.1 c.p.);
- **delitto di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-bis c.p.);
- **adescamento di minorenni** (art. 609-undecies c.p.);
- **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis c.p.).

6.9. Abusi di mercato (Art. 25-sexies D.lgs. 231/2001)

Il T.U.F. prevede i reati di **Abuso di informazioni privilegiate** e di **Manipolazione di mercato**, disciplinati rispettivamente agli articoli 184 e 185.

Gli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del T.U.F. medesimo prevedono gli illeciti amministrativi di **Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate** e di **Manipolazione del mercato** le cui condotte sono sostanzialmente identiche a quelle già penalmente punite dai due reati predetti.

La responsabilità dell'Ente nell'interesse del quale siano commesse le due condotte penalmente rilevanti è sancita dal d.lgs. n. 231/2001 (art. 25-*sexies*) mentre per le due fattispecie di illeciti amministrativi la responsabilità dell'Ente discende dal T.U.F. stesso (art. 187-*quinquies*) che rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del Decreto 231, salvo stabilire che per questi illeciti amministrativi la responsabilità dell'Ente sussiste in ogni caso in cui lo stesso non riesca a fornire la prova che l'autore dell'illecito ha agito esclusivamente nell'interesse proprio o di un terzo.

Si rammenta altresì che è riconducibile alla materia degli abusi di mercato in senso lato anche il reato di aggio, avente ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Le predette norme mirano a garantire l'integrità, la trasparenza, la correttezza e l'efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell'accesso all'informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

6.10.I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001)

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25-*septies* nel d.lgs. 231/2001. L'ente è responsabile anche per le ipotesi di:

- **omicidio colposo** (art. 589 c.p.) e
- **lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 590 c.p.),

laddove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

6.11.Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio (Art. 25-*octies* D.lgs. 231/2001)

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, di attuazione delle Direttive 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e 2006/70/CE del 1° agosto 2006, in introdotto nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 le ipotesi previste dagli articoli 648 c.p. (**ricettazione**), 648-*bis* c.p. (**riciclaggio**) e 648-*ter* c.p. (**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa**).

6.12. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-*octies.1* D.lgs. 231/2001)

Il d.lgs. n. 184/2021 ha introdotto le seguenti fattispecie di reato:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento** (art. 493 c.p.);
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-*quater* c.p.);
- **Trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-*bis* c.p.).

Viene inoltre estesa l'incriminazione già prevista dall'art. 640-*ter* c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Al comma 2 dell'art. 25-*octies.1* viene inoltre previsto che, *salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente*, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti sopra menzionato, oltre alle sanzioni pecuniarie, troveranno applicazione nei confronti dell'Ente le sanzioni interdittive previste dallo stesso Decreto.

6.13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-*novies* D.lgs. 231/2001)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*) ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 alcune fattispecie in materia di violazione del diritto di autore. Sono rilevanti per la responsabilità dell'ente le seguenti fattispecie:

- **art. 171, comma I, lettera a-bis, e comma III L. 633/1941;**
- **art. 171-bis L. 633/1941;**
- **art. 171-ter L. 633/1941;**
- **art. 171-septies L. 633/1941;**
- **art. 171-octies L. 633/1941.**

6.14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25-decies D.lgs. 231/2001)

La Legge 3 agosto 2009 n. 116, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*", introduce nel novero dei reati ricompresi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 **il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-bis c.p.).

6.15. Reati ambientali (Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)

Il d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, recante "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*", introduce tra i reati ricompresi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 i "**Reati Ambientali**".

Questi sono:

- **uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-bis c.p.);
- **distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-bis c.p.);
- **commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 del Regolamento (CE) n. 338/97** (art. 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150);

- **commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 del Regolamento (CE) n. 338/97** (art. 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- **divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** (art. 6, Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- **scarichi di acque reflue** (art. 137, comma 2, 3, 5, 11, 13 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **scarichi sul suolo** (art. 103 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee** (art. 104 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **scarichi in reti fognarie** (art. 107 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **scarichi di sostanze pericolose** (art. 108 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256, comma 1, 3, 5, 6, e artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **divieto di abbandono di rifiuti** (art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi** (art. 187, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto** (art. 227, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **bonifica dei siti** (art. 257 commi 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258, comma 4, II periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico** (art. 483 c.p.);
- **traffico illecito di rifiuti** (art. 259, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- **sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (art. 260-*bis*, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **violazione dei valori limite di emissione** (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/2006);
- **falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative** (art. 477 c.p.);
- **falsità materiale commessa dal privato** (art. 482 c.p.);

- **cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze ozono lesive** (art. 3, legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- **inquinamento doloso provocato dalle navi** (art. 8 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- **inquinamento colposo provocato dalle navi** (art. 9 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, ha introdotto nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 le seguenti ulteriori fattispecie in materia di reati ambientali:

- **inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.);
- **disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.);
- **delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-*quinqüens* c.p.);
- **delitti associativi aggravati** (art. 452-*octies* c.p.);
- **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-*sexies* c.p.).

6.16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001)

L'art. 30, comma 4 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*" ha inserito tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001 i **reati di procurato ingresso illecito**, di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e di **favoreggiamento della permanenza clandestina**, *ex art.* 12, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione clandestina; i quali vanno ad aggiungersi al già presente art. 22, co. 12-*bis*, d.lgs. 286/1998.

6.17. Razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies* D.lgs. 231/2001)

L'art. 5, del Capo II della Legge 20 novembre 2017, n. 167, rubricata "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (Legge Europea 2017)*" ha inserito nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 l'articolo 25-*terdecies*, relativo ai reati **di razzismo e xenofobia**, richiamando quale unica fattispecie

il reato di cui all'art. 3, co. 3-*bis*, L. 654/1975, e prevedendo, in caso di sua commissione a favore o a vantaggio dell'ente, la sanzione pecuniaria da duecento ad ottocento quote.

6.18. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies* D.lgs. 231/2001)

Inserito all'interno del Decreto 231 dalla Legge 39/2019, il presente articolo prevede a carico dell'ente sanzioni pecuniarie ed interdittive per la commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati previsti dagli artt. da 1 a 4 della L. 401/1989.

6.19. Reati Tributari (Art. 25-*quinqüesdecies* D.lgs. 231/2001)

Il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 174/2019, ha introdotto il nuovo art. 25-*quinqüesdecies*, prevedendo sanzioni pecuniarie ed interdittive nelle ipotesi di commissione di diverse fattispecie di reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000 nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

In particolare, sono state introdotte le seguenti fattispecie delittuose:

- **il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-*bis*, d.lgs. 74/2000);
- **il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- **il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, d.lgs. 74/2000);
- **il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- **il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, d.lgs. 74/2000).

Inoltre, con d.lgs. n. 75/2020, sono state introdotte le seguenti fattispecie delittuose, che rilevano se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro:

- **dichiarazione infedele** (art. 4, d.lgs. 74/2000);
- **omessa dichiarazione** (art. 5, d.lgs. 74/2000);
- **indebita compensazione** (art. 10-*quater*, d.lgs. 74/2000).

6.20. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001)

L'articolo 25-sexiesdecies del Decreto prevede, all'esito della riforma introdotta con il decreto legislativo n. 141/2024, che *«in relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»*.

In particolare, sono, ora, reati presupposto, ovvero circostanze dei seguenti delitti:

- **contrabbando per omessa dichiarazione** (art. 78, d.lgs. 141/2024);
- **contrabbando per dichiarazione infedele** (art. 79, d.lgs. 141/2024);
- **contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine** (art. 80, d.lgs. 141/2024);
- **contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti** (art. 81, d.lgs. 141/2024);
- **contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** (art. 82, d.lgs. 141/2024);
- **contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento** (art. 83, d.lgs. 141/2024);
- **contrabbando di tabacchi lavorati** (art. 84, d.lgs. 141/2024);
- **circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati** (art. 85, d.lgs. 141/2024);
- **associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati** (art. 86, d.lgs. 141/2024);
- **circostanze aggravanti del contrabbando** (art. 88, d.lgs. 141/2024);
- **sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici** (art. 40, d.lgs. 504/1995);

- **sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati** (art. 40**bis**, d.lgs. 504/1995);
- **circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi** (art. 40-*ter*, d.lgs. 504/1995);
- **circostanze attenuanti** (art. 40-*quater*, d.lgs. 504/1995);
- **fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche** (art. 41, d.lgs. 504/1995);
- **associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche** (art. 42, d.lgs. 504/1995);
- **sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche** (art. 43, d.lgs. 504/1995);
- **circostanze aggravanti** (art. 45, d.lgs. 504/1995);
- **alterazione di congegni, impronte e contrassegni** (art. 46, d.lgs. 504/1995).

6.21.Reati in materia di beni culturali (Art. 25-septiesdecies, Art. 25-octiesdecies D.Lgs. 231/2001)

Con la Legge 9 marzo 2022 n. 22, il Legislatore ha introdotto all'interno del codice penale il nuovo titolo VIII-BIS denominato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*", contenente alcune nuove fattispecie di reato in materia di tutela del patrimonio culturale.

Parimenti, la stessa Legge ha inserito le fattispecie di nuovo conio all'interno del catalogo dei reati presupposto previsti per la responsabilità dell'ente, per mezzo dei nuovi artt. 25-*septiesdecies* e 25-*octiesdecies*.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 25-*septiesdecies* "*Delitti contro il patrimonio culturale*", rilevano le seguenti fattispecie:

- **Art. 518-bis**: "*Furto di beni culturali*";
- **Art. 518-ter**: "*Appropriazione indebita di beni culturali*";
- **Art. 518-quater**: "*Ricettazione di beni culturali*";
- **Art. 518-octies**: "*Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*";
- **Art. 518-nonies**: "*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*";

- **Art. 518-decies:** *“Importazione illecita di beni culturali”*;
- **Art. 518-undecies:** *“Uscita o esportazione illecite di beni culturali”*;
- **Art. 518-duodecies:** *“Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”*;
- **Art. 518-quaterdecies:** *“Contraffazione di opere d’arte”*;

Ai sensi del nuovo art. 25-octiesdecies *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*, rilevano invece le seguenti fattispecie:

- **Art. 518-sexies:** *“Riciclaggio di beni culturali”*;
- **Art. 518-terdecies:** *“Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*.

7. Regole per la Nomina del Difensore dell'Ente

L'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2001 (“**Rappresentanza dell'ente**”) dispone che «*l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio legale rappresentante, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo*».

La disposizione in parola, come peraltro stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33041 del 2015, prevede un generale ed assoluto divieto di rappresentanza da parte del legale rappresentante a sua volta sottoposto ad indagini o imputato, giustificato dal sospetto che l'atto di nomina del difensore di fiducia dell'impresa indagata possa essere «*produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell'ente che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con divergenti strategie della difesa del legale rappresentante indagato*».

Pertanto, Fonti di Posina ha preso *ex ante* in considerazione l'ipotesi in cui la prima sia imputata (o indagata) dello stesso reato (presupposto) di cui è altresì imputato (o indagato) il proprio legale rappresentante.

In tale ipotesi, è previsto che il Consiglio di Amministrazione di Fonti di Posina si riunisca per identificare ed incaricare un soggetto, se del caso facente parte del Consiglio di Amministrazione, affinché rappresenti lo stesso Ente nel procedimento penale.

Perciò, il Consiglio di Amministrazione voterà il conferimento dell'incarico di *procuratore e legale rappresentante ad hoc ex art. 39, d.lgs. 231/2001* con potere di rappresentare la stessa Fonti di Posina nel procedimento penale e di nominare il difensore dell'Ente.



PARTE
SPECIALE

Introduzione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto, Fonti di Posina S.p.a. attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto in cui opera (*Control e Risk Self Assessment*), ha identificato le aree a rischio nell'ambito delle quali possono essere commessi potenzialmente i reati tra quelli previsti dal decreto legislativo n. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231 così identificate, sono suddivise per tipologia di reato ed elencate nella presente Parte Speciale.

La Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. 231/2001* definisce i principi generali che devono guidare la Società nell'individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività e nella definizione dei protocolli di prevenzione.

Principi per la Redazione dei Protocolli

La Parte Speciale del Modello ha lo scopo di definire i criteri per la definizione delle regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati presupposto.

Allo scopo di prevenire o di diminuire (nella massima misura possibile) il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, Fonti di Posina, oltre ad aver formulato principi generali di comportamento, ha definito specifiche procedure per le aree di attività maggiormente a rischio identificate nell'ambito dei reati presupposto applicabili ad essa.

Si premette sin d'ora che sono state considerate "aree sensibili" anche alcune attività che, in concreto, a causa della loro marginalità nell'ambito del *business aziendale*, non presentano un significativo rischio per Fonti di Posina S.p.a. In ottica prudenziale si è ritenuto infatti di proceduralizzare ugualmente tali attività per evitare che Fonti di Posina S.p.a. si trovi priva di protocolli nel caso in cui, nel corso della vita aziendale, si verifichi l'occasione di tali attività.

Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del presente Modello di organizzazione e di gestione adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni presenti nel Modello di Fonti di Posina e ai principi contenuti nel Codice Etico al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate, valgono i seguenti principi generali di controllo:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto e nel Codice Etico;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica;
- sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati di Fonti di Posina S.p.a. avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e al d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy);
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate, nonché all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata ed avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata che in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni o l'immagine della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che i regolamenti ed informative che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del presente Modello, diano piena attuazione ai

principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

1. Delitti contro l'industria e il commercio

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, introduce nel corpo del d.lgs. 231/2001, tra l'altro, le seguenti fattispecie di reato, che si ritengono potenzialmente rilevanti per l'attività di Fonti di Posina S.p.a.:

- **frode nell'esercizio del commercio**, previsto dall'art. 515 c.p. e che punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**, previsto dall'art. 516 c.p. e che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**, previsto dall'art. 517 c.p., che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale**, previsto dall'art. 517-ter c.p. che punisce, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso o che comunque al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra indicati.

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che Fonti di Posina S.p.a ha individuato al proprio interno.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono considerate le seguenti:

ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA INTERESSATA	REATO
- Gestione delle lavorazioni di laboratorio e attestazione della conformità del prodotto al venduto	Funzione Controllo Qualità	1) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

<p>- Gestione di marchi, brevetti e segni distintivi</p>		<p>2) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 3) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 4) fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</p>
--	--	--

Protocolli e principi procedurali applicati

Fonti di Posina S.p.a. ha adottato al suo interno un apposito “Manuale HACCP” il quale costituisce un vero e proprio “Master” per le procedure di laboratorio.

In particolare, all’interno del citato manuale sono analiticamente descritte le responsabilità, le tipologie e le modalità di registrazione dei controlli da effettuarsi al fine - tra gli altri - di poter correttamente determinare la conformità finale del prodotto.

Stante la completezza del citato manuale e l’elevata tecnicità della materia, per quanto riguarda i protocolli procedurali si rimanda integralmente a quanto ivi contenuto.

Per quanto riguarda i delitti di cui agli artt. 517 c.p. e 517-ter c.p. si rimanda ai protocolli previsti per i reati di cui all’art. 25-bis d.lgs. 231/2001.

2. Reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati qui considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tali rapporti possono essere diretti, indiretti ed occasionali.

Per rapporti diretti, si intende lo svolgimento di una attività che prevede un contatto non mediato tra Fonti di Posina S.p.a. ed una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Per rapporti indiretti, si intendono eventuali attività complementari e/o di supporto ad un rapporto diretto instaurato con la pubblica Amministrazione: se una società o altro ente stipula un contratto con una Amministrazione Pubblica o partecipa ad un bando indetto dall'Unione Europea e, per darvi esecuzione, ricorre ai servizi di Fonti di Posina S.p.a., tale ipotesi concretizza un rapporto indiretto.

Per rapporti occasionali, infine, si deve intendere l'attività di accertamento e controllo che la P.A. realizza nell'ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, lavoro, previdenza, fisco ecc.) nei confronti di tutte le società operanti sul territorio nazionale.

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che, anche solo in via potenziale, Fonti di Posina S.p.a. ha individuato al proprio interno.

Pubblica Amministrazione

Ai fini del Decreto, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una “*funzione pubblica*” o un “*pubblico servizio*”.

Funzione pubblica e pubblico ufficiale

Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alle funzioni:

- *legislative* (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.);
- *amministrative* (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali – ad esempio, U.E. –, membri delle *Authorities*, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.); e
- *giudiziarie* (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Il pubblico ufficiale esercita la propria funzione tramite poteri autoritativi o certificativi. Si ricorda che:

- potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L'art. 357 c.p. definisce “**pubblico ufficiale**” colui che “*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio

Per pubblico servizio si intendono:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica;
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.).

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'art. 358 c.p. definisce “*persona incaricata di un pubblico servizio*” colui che “*a qualunque titolo presta un pubblico servizio*”.

Essi sono:

- **malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.):** mancata destinazione di contributi, sovvenzioni o simili alle finalità per cui erano stati destinati;
- **frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.):** reato costituito dalla condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali

indicati nell'art. 355 c.p., vale a dire, fornitura di: **(1)** sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; **(2)** cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle Forze Armate dello Stato o **(3)** cose od opere destinate ad ovviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio;

- **indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni (art. 316-ter):** da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario mediante l'utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.):** percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario mediante artifici o raggiri diversi dall'utilizzo di documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;
- **truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.):** l'impiego di artifici e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.):** l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **indebita percezione di contributi o altre erogazioni in agricoltura a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 L. 898/1986):** ai quali vengono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a completamento delle somme a carico dei predetti fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria, ove la somma percepita sia superiore a 5.000 euro;
- **concussione (art. 317 c.p.):** il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- **corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;

- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.): il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;
- **corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi di chi riceve (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.): il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette denaro o altra utilità;
- **istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità;
- **concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**: l'ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica commessi nei confronti di funzionari esteri;
- **traffico di influenze illecite** (art. 346-bis): la fattispecie punisce chiunque fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La norma inoltre punisce e si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, prevedendo un aumento della pena laddove il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Quale nuova ed ulteriore condotta aggravante, viene in rilievo la commissione del reato in relazione all'esercizio di attività giudiziaria o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;

- **peculato** (art. 314 c.p.): il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri; solo laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- **indebita destinazione di denaro o cose mobili** (art. 314-bis c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

è prevista una circostanza aggravante se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000,00;

- **peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.): il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità; solo laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- **turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.): il caso in cui chiunque, con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti;
- **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis c.p.): il caso in cui chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

RAPPORTI DIRETTI		
ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA	REATO
<ul style="list-style-type: none"> - Vendita di prodotti a Enti Pubblici - Partecipazione a gare pubbliche 	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di Amministrazione • Commerciale • Funzione Amministrazione e Finanza 	1) Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.) 2) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte

<p>- Gestione e acquisizione di finanziamenti/contributi pubblici</p>		<p>dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (art. 316-ter c.p.)</p> <p>3) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>4) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>5) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p> <p>6) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>7) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p> <p>8) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p> <p>9) Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)</p> <p>10) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</p>
---	--	--

RAPPORTI INDIRETTI		
ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA	REATO
<p>- Selezione dei fornitori e dei consulenti</p> <p>- Selezione e gestione del personale</p> <p>- Selezione e gestione degli agenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Acquisti • Ufficio Logistica • Supply-Chain Manager • Risorse Umane • Commerciale • Ufficio Amministrazione e Finanza 	<p>1) Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.)</p> <p>2) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o</p>

<p>- Gestione della liquidità e contabilità</p> <p>- Gestione dell'omaggistica e delle donazioni</p> <p>- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria</p> <p>- Gestione dei contenziosi giudiziari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione Controllo Qualità • Soggetti Apicali in genere 	<p>da parte di ente comunitario (art. 316-ter c.p.)</p> <p>3) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p> <p>4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p> <p>5) Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)</p> <p>6) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</p> <p>7) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)</p> <p>8) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>9) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>10) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</p> <p>11) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p> <p>12) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p>
--	--	--

RAPPORTI OCCASIONALI		
ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA	REATO
<p>- Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali e in materia di sicurezza sul luogo di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti apicali • Funzione Amministrazione e Finanza • RSPP • Funzione Controllo Qualità 	<p>1) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)</p> <p>2) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p>

<p>- Ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni</p>		<p>3) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>4) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</p> <p>5) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p> <p>6) Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co, 2, n. 1 c.p.)</p> <p>7) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</p> <p>8) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p>
--	--	--

Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente sezione prevede l'espresso **divieto** a carico degli Esponenti in via diretta e a carico dei collaboratori e consulenti, tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto **divieto**, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici italiani o esteri (o a loro familiari);
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi, vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia (l'economicità del regalo o omaggio non deve sconfinare le prassi consuete), o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella

conduzione di qualsiasi attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Fonti di Posina S.p.a. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o per la finalità di promozione del *brand* di Fonti di Posina S.p.a. In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto assoluto di incontri (ad es. cene, pranzi, colazioni, incontri mondani) e contatti con funzionari pubblici in conflitto di interessi.

Viceversa, al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti, è fatto **obbligo** ai destinatari del Modello di porre in essere i seguenti comportamenti:

- gli incarichi conferiti ai consulenti, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Fonti di Posina S.p.a.;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura al di fuori dell'utilizzo inerente alla piccola cassa;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- il soggetto (interno od esterno) chiamato da Fonti di Posina a partecipare ad una eventuale Gara pubblica deve dichiarare – assumendosene la piena responsabilità – l'assenza di pregressi rapporti con soggetti membri di commissioni giudicatrici e/o funzionari pubblici interessati;
- tracciabilità di tutte le modiche all'offerta di gara (ad es. tramite e-mail che spieghino le ragioni delle modiche intervenute), nonché apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione di Fonti di Posina.

Protocolli specifici

Ai fini dell'attuazione dei doveri e divieti elencati al precedente paragrafo devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di Fonti di Posina S.p.a. gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

Vendita di prodotti a Enti Pubblici	
Definizione dei ruoli e responsabilità	<p>Nell'ambito di trattative con Enti Pubblici per la commercializzazione di un proprio prodotto, Fonti di Posina S.p.a. definisce di volta in volta con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione nelle varie fasi della trattativa, individuando altresì, attraverso delega scritta, le persone fisiche deputate a rappresentare di volta in volta Fonti di Posina S.p.a. nei confronti della P.A.;</p> <p>Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.</p>
Gestione operativa	<p>Fonti di Posina S.p.a., prima di intraprendere una trattativa con la P.A., verifica l'esistenza di eventuali conflitti di interessi in capo ai soggetti coinvolti nella trattativa.</p> <p>Inoltre, si impegna a fare in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata contenga solo elementi assolutamente veritieri;▪ la documentazione utilizzata ai fini della partecipazione alla trattativa sia sempre opportunamente archiviata;▪ non vi sia mai un solo soggetto incaricato della gestione della trattativa con la P.A.;▪ in caso di incontri con la Pubblica Amministrazione i soggetti appartenenti a Fonti di Posina S.p.a. siano almeno due;▪ siano rispettate le regole sulla fatturazione elettronica.
Conformità	<p>Per quanto attiene alle verifiche di conformità del prodotto venduto si rimanda integralmente al Manuale HACCP adottato da Fonti di Posina S.p.a.</p>
Determinazione dei prezzi e della	<p>Nel determinare i prezzi contenuti all'interno delle proprie offerte Fonti di Posina S.p.a. si attiene alle stesse condizioni applicate nei confronti delle vendite verso soggetti privati, con alcune particolarità.</p>

<p>scontistica negli ordini e nelle offerte</p>	<p>In particolare, il prezzo contenuto nell’offerta viene determinato tenuto conto di tutti i costi che Fonti di Posina S.p.a. sostiene per la produzione e il trasporto del prodotto finito. La marginalità di guadagno è oggetto di discussione tra la Funzione commerciale e la Funzione Amministrazione e Finanza.</p> <p>In caso di vendita diretta nei confronti di Enti Pubblici, la determinazione del prezzo di offerta dovrà essere preceduto da un’attenta verifica delle normali condizioni di mercato e l’approvazione definitiva dovrà avere il benessere anche di soggetti diversi da quelli appartenenti alla Funzione Commerciale.</p> <p>La Funzione Amministrazione e Finanza di Fonti di Posina S.p.a. ha il compito di verificare l’effettiva erogazione del prodotto e di conservare la documentazione attestante il servizio reso e l’offerta effettuata.</p> <p>Il riconoscimento di sconti, in misura superiore al <i>range</i> normalmente praticato, deve essere adeguatamente motivato e deve richiedere l’approvazione di almeno due soggetti.</p>
--	---

Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica	
<p>Definizione dei ruoli e responsabilità</p>	<p>Nell’ambito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, Fonti di Posina S.p.a. si impegna a definire con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione delle varie fasi dei rapporti con la P.A., individuando di volta in volta, attraverso delega scritta, la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare Fonti di Posina S.p.a. nei confronti del soggetto pubblico.</p> <p>Le risorse coinvolte nella procedura dovranno fornire un rapporto periodico dell’attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti.</p> <p>Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall’Organo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.</p>
<p>Gestione operativa</p>	<p>La Funzione Amministrazione e Finanza di Fonti di Posina S.p.a., dopo aver preso notizia dell’esistenza di una procedura ad evidenza pubblica potenzialmente di interesse per la stessa Società, condivide la proposta con la Funzione Commerciale e/o con il Controllo Qualità, al fine di giungere ad una scelta condivisa circa la partecipazione o meno alla procedura individuata e al fine di verificare la presenza, in capo a Fonti di Posina S.p.a., dei requisiti di ammissione richiesti dal bando. Tale scelta dovrà essere documentata successivamente per iscritto.</p>

	<p>Selezionata la procedura a cui partecipare, la Funzione Amministrazione e Finanza si occupa della raccolta della documentazione necessaria richiesta dalla P.A., la quale dovrà essere successivamente sottoposta al controllo e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ciascuna fase della procedura di gara dovrà essere monitorata e di essa dovrà essere data evidenza per iscritto. Qualora siano riscontrate anomalie nella procedura (es. richieste di denaro), la risorsa coinvolta dovrà immediatamente darne notizia al responsabile della funzione designato per quella procedura, nonché all'Organismo di Vigilanza.</p> <p>Nel caso di utilizzo di eventuali consulenti esterni, il rapporto deve essere formalizzato mediante apposito contratto, contenente clausole che invitino il fornitore a rispettare i protocolli previsti dal Modello adottato da Fonti di Posina S.p.a.</p>
--	---

Gestione e acquisizione di finanziamenti/contributi pubblici

Gestione operativa	<p>La Funzione Amministrazione e Finanza di Fonti di Posina S.p.a., attraverso il monitoraggio dei maggiori canali utilizzati dalla P.A. per l'emissione di bandi e/o avvisi finalizzati all'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, prende notizia dell'esistenza di elargizioni di potenziale interesse per Fonti di Posina S.p.a.</p> <p>Dopo un primo <i>check</i> da parte della stessa Funzione Amministrazione e Finanza circa l'esistenza, in capo a Fonti di Posina, dei necessari requisiti per l'ottenimento del finanziamento, la proposta verrà trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>Una volta discussa la proposta con parere favorevole, la Funzione Amministrazione e Controllo di Fonti di Posina S.p.a. si impegna a reperire la documentazione, ivi compresa anche la redazione di programmi di sviluppo, finanziari e di crescita, necessaria per l'ottenimento di finanziamenti da parte di organismi nazionali e comunitari.</p> <p>Raccolta la documentazione necessaria, la richiesta definitiva dovrà essere successivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e recare la firma del Presidente stesso.</p> <p>Ottenuto il contributo o il finanziamento, Fonti di Posina S.p.a. si impegna a documentare per iscritto il loro impiego e a rendersi disponibile ad ogni richiesta di chiarimento circa il loro utilizzo che venga avanzata dall'Ente Pubblico erogatore. A tal fine tutta l'attività di rendicontazione prodotta da Fonti di Posina S.p.a. deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della funzione Amministrazione e Finanza.</p> <p>Il controllo sull'effettivo e corretto impiego del contributo ottenuto dall'Ente Pubblico dovrà avvenire ad opera di un soggetto terzo rispetto a</p>
---------------------------	---

	<p>quello che ha provveduto a depositare la richiesta di contributo o finanziamento.</p> <p>Nel caso di utilizzo di eventuali consulenti esterni, il rapporto deve essere formalizzato mediante apposito contratto, contenente clausole che invitino il fornitore a rispettare i protocolli previsti dal Modello adottato da Fonti di Posina.</p> <p>Di qualsiasi anomalia che dovesse essere riscontrata nell'impiego di contributi e/o finanziamenti pubblici deve essere portata immediatamente a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza di Fonti di Posina.</p>
--	---

Selezione e gestione dei fornitori e dei consulenti (beni e materie prime)

Fonti di Posina S.p.a. ha adottato una apposita *Procedura per la selezione e gestione dei fornitori di beni e materie prime*, recepita e vincolante anche per la società M. Service S.r.l.

Procedura di selezione	<p>Fonti di Posina si impegna, in via generale, a selezionare soltanto fornitori altamente qualificati dal punto di vista tecnico-professionale, gestionale, di onorabilità, etico e di sostenibilità.</p> <p>La procedura viene gestita in maniera congiunta dall'Ufficio Acquisti, dalla Funzione Controllo Qualità di Fonti di Posina e dalla società M. Service S.r.l.</p> <p>La ricerca di un nuovo fornitore parte dall'Ufficio Acquisti di Fonti Posina S.p.a., il quale può attivarsi di sua iniziativa o riscontrare un'offerta direttamente proveniente dal fornitore stesso.</p> <p>I fornitori vengono selezionati sulla base delle migliori condizioni economiche e di servizio possibili nel rispetto dei requisiti attesi ed in accordo agli standard aziendali di qualità.</p> <p>Nella scelta del fornitore si deve dare conto, per iscritto, del criterio utilizzato sia per l'individuazione che per la scelta.</p>
Analisi Preliminare del Fornitore	<p>In particolare, nella fase di analisi preliminare del fornitore vengono valutati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costo del prodotto; - prodotto offerto in base alle specifiche di richiesta; - dislocazione territoriale rispetto all'esigenza di fornitura; - esperienze pregresse con l'Azienda; - affidabilità e qualità del servizio/prodotto fornito.

Analisi Etica del Fornitore	Vi è poi la cosiddetta analisi etica , la quale viene realizzata in modo tale da definire il piano di monitoraggio etico dei fornitori , ovvero un documento che indica sia le potenziali criticità dal punto di vista della responsabilità sociale sia le azioni di monitoraggio da porre in essere in funzione del livello di criticità, sia lo stato di qualifica etica dei fornitori.
Valutazione del Fornitore	<p>La valutazione viene eseguita sulla base di referenze, documentazione reperibile (anche in rete) ed eventuale questionario ove si chiede al fornitore una certificazione circa l'assenza di condanne penali in capo ai suoi amministratori, l'eventuale adozione di un Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto 231, l'eventuale adozione di un Codice Etico.</p> <p>Inoltre, Fonti di Posina si avvale della consulenza della Società di informazioni commerciali Cribis S.r.l. che monitorizza tutti i propri clienti e i fornitori sia da un punto di vista finanziario che societario.</p> <p>Se si tratta di un prodotto nuovo, l'Ufficio Acquisti provvede a richiedere al fornitore una scheda tecnica relativa al prodotto e la trasmette alla Funzione Qualità o alla parte tecnica, se essa viene approvata si procede alla richiesta di campionatura di prodotto, cui può seguire una simulazione di laboratorio.</p> <p>Dopo questo passaggio si passa ad una campionatura industriale ed infine, se gradita, ad una fornitura standard.</p> <p>Una volta approvato il prodotto, l'offerta viene sottoscritta dallo stesso Ufficio Acquisti.</p> <p>L'Ufficio Acquisti, in caso di ricerca del prodotto, verifica sempre almeno due offerte da parte dei fornitori anche in relazione ai valori di mercato normalmente applicati.</p>
Selezione del Fornitore	La selezione del fornitore avviene ad opera dell'Ufficio Acquisti di Fonti di Posina S.p.a., dopo che il medesimo ha presentato la documentazione richiesta dalla Funzione Qualità o dalla parte tecnica di stabilimento.
Clausola 231	All'interno dei contratti con i fornitori è sempre obbligatorio l'inserimento della c.d. " clausola 231 ", in forza della quale gli stessi si impegnano a rispettare i canoni etici adottati da Fonti di Posina nonché le regole e i principi contenuti nel Modello 231, pena la risoluzione contrattuale.
Budget Acquisti	Fonti di Posina adotta un budget annuale predeterminato per l'effettuazione degli acquisti, definito dal Direttore Generale. <p>Gli acquisti extra-budget vengono invece affidati a fornitori abituali.</p>

Valutazione e audit post stipula del contratto	<p>Ogni variazione societaria e relativa ai soci di ogni fornitore viene valutata trimestralmente da Cribis ed inviata a Fonti di Posina, segnalando eventuali novità in merito; ciò consente a Fonti di Posina di adattare la propria valutazione con tempestività.</p> <p>L'Ufficio Acquisti e la Funzione Controllo Qualità si riservano di svolgere entro un anno dalla stipula del contratto con il fornitore un'attività di <i>auditing</i> presso lo stabilimento del medesimo.</p>
Gestione del fornitore	<p>La Funzione Controllo Qualità valuta e classifica il fornitore per tutta la durata del rapporto contrattuale, attribuendo un punteggio a ciascuno di essi.</p> <p>Qualora il Controllo Qualità riscontrasse un punteggio al limite della sufficienza, esso si riserva di svolgere un apposito <i>audit</i> presso lo stabilimento del fornitore al fine di verificare la permanenza delle condizioni necessarie per fornire Fonti di Posina.</p> <p>Attraverso l'attribuzione di questo punteggio il fornitore può venire escluso – dopo un confronto con l'Ufficio Acquisti - dall'albo dei fornitori di Fonti di Posina, mantenuto dalla stessa Funzione Controllo Qualità.</p> <p>In caso di riscontro di non conformità, la Funzione Controllo Qualità adotta apposita procedura contenuta nel manuale HACCP.</p>

Selezione e gestione dei fornitori e dei consulenti (trasporti)	
Procedura di selezione	<p>Fonti di Posina si impegna, in via generale, a selezionare soltanto fornitori altamente qualificati dal punto di vista tecnico-professionale, gestionale, di onorabilità, etico e di sostenibilità.</p> <p>La procedura viene gestita in maniera congiunta dal Supply-Chain Manager e dall'Ufficio Logistica di Fonti di Posina S.p.a.</p> <p>La procedura di ricerca e scelta dei trasportatori ha origine dal Supply-chain Manager di Fonti di Posina S.p.a., il quale ha il compito di svolgere le opportune ricerche di mercato e procedere alla negoziazione del rapporto con i trasportatori.</p> <p>Sono da considerarsi criteri per la scelta del trasportatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costo del servizio; - tipologia di servizio offerto in base alle specifiche di richiesta; - dislocazione territoriale rispetto all'esigenza della Società; - esperienza nel settore; - affidabilità e qualità del servizio fornito.

	<p>L'Ufficio Amministrazione e Finanza, con cadenza semestrale, svolge un controllo a campione sui prezzi praticati dai trasportatori selezionati dal Supply-chain Manager di Fonti di Posina S.p.a., al fine di verificare la corrispondenza ai valori di mercato normalmente praticati dai competitor del settore.</p> <p>In caso di anomalie (es. prezzo eccessivo), l'Ufficio Amministrazione e Finanza è tenuto a segnalare immediatamente la circostanza all'Organismo di Vigilanza.</p> <p>Nella valutazione e selezione del trasportatore, il Supply-Chain Manager dovrà dare breve evidenza dei motivi che hanno portato alla scelta di determinati soggetti, i cui nominativi dovranno poi essere comunicati all'Ufficio Logistica di Fonti di Posina.</p> <p>Si richiede che il Supply-chain Manager fornisca all'Ufficio Logistica almeno due nominativi per ogni trasporto da effettuarsi.</p> <p>L'Ufficio Logistica, in un secondo momento, provvede alla selezione individuale del soggetto a cui assegnare il trasporto, dandone breve motivazione scritta.</p>
<p>Clausola 231</p>	<p>Il rapporto con i trasportatori è disciplinato esclusivamente da contratto scritto contenente apposita clausola (c.d. "Clausola 231") che vincola il soggetto selezionato al rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.</p>
<p>Gestione</p>	<p>Il Supply-chain manager di Fonti di Posina ha l'opportunità di richiedere all'Ufficio Amministrazione e Finanza l'inserimento del trasportatore all'interno di apposito albo "storico" conservato all'interno di Fonti di Posina; previa richiesta accompagnata da idonea documentazione giustificativa (es. trasporti effettuati con successo durante l'anno, consolidata esperienza nel settore ecc.).</p> <p>L'Ufficio Amministrazione e Finanza, previa verifica dell'opportunità di inserimento del trasportatore nel citato albo, adotta la decisione opportuna.</p> <p>L'emergere di problematiche relative al trasporto (es. discrasia tra quanto caricato e quanto consegnato al cliente, richieste anomale di pagamenti ecc..) sono causa di esclusione dei trasportatori dall'albo sopra citato.</p> <p>Per ogni trasporto effettuato, l'Ufficio Logistica di Fonti di Posina provvede ad archiviare il relativo DDT controfirmato dal destinatario della consegna finale, nonché tutta la documentazione inerente al rapporto intrattenuto con il trasportatore (es. corrispondenza).</p>

Selezione e gestione del personale

Procedura di selezione	<p>La procedura di selezione ed assunzione di personale inquadrabile alle dipendenze della Società o dalla stessa utilizzato per il tramite di agenzia di somministrazione si snoda attraverso un preciso iter.</p> <p>Esso prende le mosse da una richiesta scritta da parte del referente dell'area aziendale interessata indirizzata all'Ufficio Amministrazione e Finanza di Fonti di Posina S.p.a. Tale richiesta dovrà essere motivata con riferimento alle esigenze che hanno portato alla necessità di richiedere una nuova assunzione e dovrà contenere i requisiti minimi necessari per la selezione della risorsa (fascia di età, eventuale titolo di studio, presenza o meno di esperienze pregresse).</p> <p>In caso di richiesta di assunzione da parte della stessa amministrazione, la stessa dovrà essere sottoscritta da soggetto diverso da quello richiedente.</p> <p>La richiesta di assunzione dovrà essere autorizzata ad un primo livello da parte dell'amministrazione e successivamente da parte del Presidente del C.d.A.</p> <p>L'iter di ricerca della risorsa potrà avvenire attraverso canali liberi quali <i>social network</i> (Linkedin) o per il tramite di primarie agenzie di somministrazione del personale o ancora per il tramite di segnalazione da parte di personale già assunto.</p> <p>Si raccomanda, se possibile, l'individuazione di almeno due potenziali risorse.</p> <p>Una volta individuato il candidato, avrà luogo un colloquio alla presenza del referente dell'area aziendale interessata, del Responsabile dello stabilimento e di un soggetto appartenente alla Funzione Amministrazione e Finanza. Al candidato verrà chiesto di sottoscrivere una dichiarazione mediante la quale il medesimo dichiara di non avere rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione, di non avere alcun conflitto di interesse con il personale di Fonti di Posina S.p.a. coinvolto nella procedura di selezione del personale e di non avere alcun rapporto di parentela o conoscenza all'interno di enti certificatori privati operanti nel settore alimentare.</p> <p>Al termine del colloquio, l'esito verrà raccolto in apposito documento contenente le ragioni che hanno portato all'assunzione o all'esclusione del candidato. Tale documentazione dovrà essere archiviata in formato cartaceo/elettronico.</p> <p>Il nominativo del dipendente verrà infine inserito in apposita anagrafica a cura dell'ufficio amministrativo.</p>
-------------------------------	--

<p>Sistema premiante</p>	<p>Secondo le Linee Guida dettate da Confindustria per la redazione ed implementazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 è necessario che il sistema premiale aziendale sia ancorato a criteri oggettivi.</p> <p>Pertanto, annualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Responsabile dell'Ufficio HR, predispose un piano di incentivi che includa obiettivi predeterminati e misurabili, nonché l'intervento di più funzioni nella selezione dei relativi beneficiari.</p> <p>All'interno del citato piano dovranno essere indicati con chiarezza i criteri utilizzati per le valutazioni delle <i>performance</i> dei dipendenti, nonché la previsione dell'effettivo ammontare del premio, il quale non potrà comunque essere superiore ad €. 5.000.</p> <p>Quanto alla decisione riguardo al beneficiario del premio, la scelta avverrà ad opera del Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Responsabile dell'Ufficio HR. Le ragioni che hanno portato all'attribuzione del premio dovranno essere formalizzate per iscritto e archiviate in formato cartaceo/elettronico all'interno della Società.</p>
<p>Rimborso note spese</p>	<p>Al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute, il dipendente dovrà procedere alla compilazione di un apposito modulo di richiesta, ove dovrà essere specificata la tipologia di spesa sostenuta (viaggio, alloggio, pranzo, cena, ecc.) e l'importo effettivamente speso.</p> <p>Al modulo autorizzativo sopra citato deve tassativamente essere allegata idonea documentazione giustificativa dell'esborso effettuato (fatture, ricevute, biglietti di trasporto, ecc.)</p> <p>Nessun rimborso spese potrà essere erogato in mancanza di allegazione di documenti giustificativi dell'esborso, nonché in presenza di motivazioni che appaiano non pertinenti all'attività aziendale.</p> <p>Il modulo autorizzativo sopra citato dovrà essere archiviato in formato cartaceo/elettronico da parte della Società.</p> <p>La Società stabilisce come limite massimo alla richiesta di rimborso la cifra di € 500.</p> <p>Una volta compilato l'apposito modulo, esso dovrà essere sottoposto al controllo autorizzativo dell'Ufficio Amministrazione e Finanza, il cui controllo sarà incentrato sull'inerenza della spesa sostenuta all'attività aziendale.</p> <p>Laddove l'importo della richiesta di rimborso superi la cifra di € 150, oltre all'autorizzazione dell'Ufficio Amministrazione si renderà necessario anche il benestare del Presidente del C.d.A.</p>

	<p>Quanto alle concrete modalità di rimborso, l'importo rimborsato dovrà tassativamente essere inserito all'interno della busta paga e la sua corresponsione avverrà unitamente al pagamento della retribuzione, per mezzo di bonifico bancario.</p>
--	--

Gestione della liquidità e della contabilità	
Transazioni finanziarie	<p>Nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo i pagamenti di minima entità non effettuabili altrimenti.</p> <p>Tutte le transazioni, così come la gestione puramente finanziaria, sono disposte ed eseguite per il tramite di un unico Istituto di Credito.</p> <p>Le transazioni fatte con la P.A. devono poter essere tracciabili e verificabili <i>ex post</i> tramite adeguati supporti documentali/informativi, con particolare riguardo a quelle effettuate tramite carte di credito.</p> <p>Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento. Deve esistere un'autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento.</p> <p>È necessario verificare la corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al Fisco, agli enti previdenziali con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito.</p> <p>È necessario verificare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati ai collaboratori e ai membri degli organi sociali, e l'effettiva attività svolta che dovrà essere necessariamente corredata da idonea documentazione giustificativa.</p> <p>È opportuno prevedere controlli sui report gestionali, flussi finanziari e riconciliazioni bancarie.</p> <p>È obbligatorio il rispetto delle norme sulla fatturazione elettronica e sul conto corrente dedicato.</p>
Irregolarità o anomalie	<p>Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pagamento di fatture; ▪ pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco e agli enti previdenziali; ▪ corrispondenza tra accordi, ordini di acquisti e fatturazioni; ▪ destinazione di finanziamenti ottenuti dagli organismi comunitari o nazionali o regionali, ecc.

	devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.
--	--

Gestione dell'omaggistica e delle donazioni	
Gestione dell'omaggistica	A differenza dei protocolli previsti per la gestione degli omaggi nei riguardi di soggetti privati, stante la delicatezza della materia, vige il divieto assoluto di elargire omaggi e/o doni, anche se di modesto valore, nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione e di loro familiari, conoscenti o soggetti in ogni modo ad essi legati.

Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali ed in materia di sicurezza sul luogo di lavoro	
Procedura operativa	<p>Fonti di Posina ha istituito un registro degli ingressi in azienda, della cui compilazione si occuperà il personale dipendente presente in portineria.</p> <p>In esso – fatta eccezione per i dipendenti Fonti di Posina – dovrà essere registrato l'accesso e l'uscita di ciascun soggetto che visita, anche brevemente, lo stabilimento ovvero gli uffici direttivi, al fine di avere piena tracciabilità in ogni momento dei soggetti presenti all'interno dell'area produttiva o amministrativa. Il registro in questione dovrà recare, per ciascun ospite, quali indicazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome e cognome dell'ospite; - orario di ingresso; - orario d'uscita; - sottoscrizione dell'ospite sia all'ingresso che all'uscita; - breve descrizione delle ragioni della visita. <p>Particolari cautele dovranno essere adottate in caso di accesso di un pubblico ufficiale e/o di un incaricato di pubblico servizio presso la sede della società.</p> <p>Il personale di Fonti di Posina dovrà seguire la seguente procedura specifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'addetto alla portineria procede ordinariamente alla registrazione dell'ospite e alla verifica delle credenziali del medesimo, mediante richiesta di esibizione del tesserino di riconoscimento, oltre all'accertamento delle ragioni della visita; - l'addetto alla portineria informa immediatamente – anche telefonicamente – il Presidente del C.d.A. o altro soggetto apicale

dell'accesso di funzionari pubblici in azienda, e provvede ad allertare il responsabile della funzione interessata dalla visita, riferendo ad entrambi le ragioni della stessa;

- al ricevimento del/dei funzionari pubblici partecipano il soggetto apicale e il responsabile dell'area interessata alla verifica/controllo o suo delegato, in modo che siano sempre presenti almeno due persone, possibilmente appartenenti ad aree aziendali diverse. I responsabili aziendali si informano dettagliatamente delle ragioni della presenza del Pubblico Ufficiale e della documentazione eventualmente richiesta;
- i responsabili aziendali presenti provvedono, con l'assistenza delle funzioni aziendali interessate, a raccogliere ed esibire senza reticenze la documentazione richiesta; se viene richiesta una ispezione dei luoghi, accompagnano i funzionari pubblici fornendo le necessarie spiegazioni, ove sollecitate. La documentazione e le informazioni fornite devono essere veritiere e non fuorvianti.

Al termine della visita, in aggiunta rispetto agli adempimenti suindicati relativi al registro degli ingressi, ad opera dei soggetti aziendali che hanno partecipato alla visita viene redatto apposito verbale, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni rilevanti relative alla stessa.

La funzione Amministrazione e Finanza sarà responsabile della conservazione dei verbali così redatti.

All'interno del verbale, alla cui compilazione partecipano sia il personale di portineria che ha ricevuto il Pubblico Funzionario, sia i soggetti partecipanti alla visita, dovranno essere specificati:

- nome e cognome del Pubblico Funzionario;
- ente o ufficio di appartenenza;
- orario di ingresso;
- orario d'uscita;
- ragioni della visita;
- attività compiute con l'Amministratore o il Responsabile della funzione interessata ed indicazione della documentazione richiesta o consegnata;
- sottoscrizione da parte del personale di portineria e dei soggetti partecipanti alla visita.

Conclusa l'ispezione, il responsabile della funzione interessata invia il verbale di visita alla Funzione Amministrazione e Finanza, qualora questa non abbia partecipato alla visita del Pubblico Funzionario, e all'O.d.V.

Con riferimento alle richieste documentali da parte dei Pubblici Funzionari in sede di visita, il responsabile della funzione cura personalmente, ovvero tramite delega espressa, la ricerca e la predisposizione di quanto richiesto

	<p>dalla Pubblica Amministrazione, consultandosi con le altre funzioni eventualmente coinvolte dalla richiesta.</p> <p>Ciascuna comunicazione, anche meramente accompagnatoria dei documenti predisposti, dovrà essere redatta personalmente, ovvero valutata nella sua congruità e verità prima della trasmissione, dal Responsabile della funzione interessata.</p>
--	---

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze funzionali all'attività di Fonti di Posina

<p>Autorizzazioni e licenze</p>	<p>Al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie per l'esercizio della propria attività, Fonti di Posina S.p.a. prevede il coinvolgimento di più soggetti nell'espletazione delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda e di gestione della licenza e/o delle autorizzazioni.</p> <p>In particolare, i protocolli prevedono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali, che hanno come destinataria la P.A. o soggetti certificatori, devono essere gestiti e sottoscritti solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati da Fonti di Posina; ▪ il Responsabile dell'area interessata dalla certificazione è tenuto a garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la P.A. o con soggetti certificatori siano sempre trasparenti, documentati e verificabili; ▪ il Responsabile dell'area interessata dalla certificazione autorizza preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti Fonti di Posina e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA o soggetti certificatori; ▪ il Responsabile dell'area interessata dalla certificazione verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse da Fonti di Posina per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze, nonché di certificazioni, siano complete e veritiere; ▪ i soggetti partecipanti agli incontri intrattenuti con rappresentanti della P.A. o di enti certificatori sono tenuti a redigere verbale dei predetti incontri e a riportare gli elementi chiave emersi al responsabile dell'area aziendale interessata dalla certificazione, laddove il medesimo non abbia partecipato alla riunione; ▪ la documentazione inerente alle operazioni deve essere conservata, ad opera dell'Ufficio Amministrazione e Finanza, in un apposito
--	---

	<p>archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il Responsabile dell'area aziendale interessata è tenuto ad informare l'O.d.V. delle risultanze delle varie fasi dell'attività qualora emergano delle criticità.
--	---

Gestione dei contenziosi giudiziari

<p>Gestione operativa</p>	<p>Fonti di Posina S.p.a., per l'ipotesi che la Società stessa o suoi appartenenti vengano attinti da un contenzioso di natura civile, amministrativa, penale, giuslavoristica adotta specifici protocolli i quali prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che sia sempre identificato un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare Fonti di Posina o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni; ▪ che l'O.d.V. sia sempre informato dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi; ▪ che sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso; ▪ che la documentazione sia conservata, ad opera dell'Ufficio Amministrazione e Finanza, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.
----------------------------------	--

3. Delitti contro la personalità individuale

La legge n. 199/2016 – recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e riallineamento retributivo del settore agricolo – ha modificato l’articolo 603-*bis* del codice penale che punisce ipotesi particolarmente gravi di sfruttamento dei lavoratori, in parte connesse al fenomeno del caporalato che, peraltro, costituisce oggetto di ulteriori fattispecie incriminatrici.

Il riferimento è, ad esempio, ai reati previsti dal d.lgs. 276/2003, che persegue l’interposizione illecita di manodopera, e quindi la dissociazione tra la titolarità del rapporto di lavoro e l’utilizzo delle prestazioni lavorative al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge; si tratta del reato di somministrazione abusiva previsto dall’articolo 18, anche nelle ipotesi di appalto e distacco effettuati al di fuori delle condizioni previste negli articoli 29 e 30 del Decreto.

La condanna per il delitto di cui all’art. 603-*bis* c.p. comporta l’applicazione delle seguenti pene accessorie (v. art. 603-*ter* c.p.):

- l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione ed i relativi subcontratti;
- l’esclusione per un periodo di due anni, aumentati a cinque in caso di recidiva, da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato, di altri enti pubblici e dell’Unione Europea relativi ai settori di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

La riforma del 2016 ha introdotto anche la disposizione (art. 3) sul “*controllo giudiziario dell’azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento*” che, nei procedimenti per i reati in esame, laddove sussistano le condizioni per l’applicazione del sequestro preventivo, consente al giudice di disporre il controllo giudiziario per evitare gli effetti negativi che potrebbero derivare dall’interruzione dell’attività imprenditoriale.

L’art. 603-*bis* c.p. distingue due fattispecie incriminatrici e, in particolare, punisce le seguenti categorie di soggetti:

- 1) chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno. Si tratta della classica ipotesi di caporalato, perseguita fin dalla legge 1369/1960;

2) chi utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, sempre approfittando dello stato di bisogno. In questo caso la presenza di un'attività di intermediazione è meramente eventuale.

Gli elementi comuni alle due fattispecie sono lo “sfruttamento”, di cui la norma fornisce alcuni indici, e l'approfittamento dello “stato di bisogno”, nozione già presente in altre previsioni dell'ordinamento penale, per esempio nel reato di usura di cui all'art. 644 c.p.

Il reato può essere commesso nell'ambito di qualunque impresa che abbia dipendenti o, comunque, utilizzi prestazioni lavorative. In linea generale, la ratio della riformulazione dell'art. 603-bis c.p. è di colpire le forme gravi di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori.

Dalle interviste condotte con le risorse appartenenti a Fonti di Posina è emerso come la Società sia solita avvalersi di personale estraneo alle proprie dipendenze per lo svolgimento di alcune attività produttive quali, a titolo esemplificativo, la movimentazione delle merci di magazzino e l'imbottigliamento delle bevande da destinare successivamente al mercato.

Tale prassi aziendale, che spesso si concretizza nell'affidare le predette attività ad appaltatori di servizi, costituisce una significativa area di rischio per la commissione di alcuni reati contenuti all'interno dell'art. 25-*quiquies* d.lgs. 231/2001 ed in particolare per il reato di cui all'art. 603-*bis* c.p.

ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA INTERESSATA	REATO
Gestione degli appalti di servizi, in particolare con soggetti esterni incaricati delle attività di magazzino e imbottigliamento prodotti	<ul style="list-style-type: none">• Soggetti apicali• Risorse Umane	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603- <i>bis</i> c.p.)

Protocolli specifici

Al fine di evitare di incorrere in responsabilità per il suddetto reato, anche a titolo concorsuale, Fonti di Posina S.p.a. si è dotata di una specifica procedura denominata “*Gestione degli appalti*”, finalizzata ad evitare che la controparte contrattuale di volta in volta aggiudicatrice dell'appalto ponga in essere nei confronti del proprio personale condotte suscettibili di integrare il reato di cui all'art. 603-*bis* c.p.

Gestione degli appalti

Selezione del contraente	<p>Nella selezione del soggetto appaltatore Fonti di Posina S.p.a. applica la procedura prevista in generale per la selezione dei propri fornitori, con particolare attenzione all'offerta economica proposta dall'appaltatore. In presenza di un'offerta economica eccessivamente ribassata e/o non corrispondente ai normali valori di mercato Fonti di Posina S.p.a. si asterrà dalla stipula dell'accordo.</p>
Contenuti del contratto	<p>Per gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 ci si richiama integralmente agli artt. 26 ss. e/o al Titolo IV del medesimo Decreto.</p> <p>Il soggetto appaltatore deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata.</p> <p>Il contratto stipulato tra Fonti di Posina S.p.a. e l'appaltatore dovrà contenere clausole standard riguardo il rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le best practice di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.</p> <p>Il contratto dovrà altresì contenere clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno in caso di cittadini di Paesi extracomunitari.</p> <p>All'interno del contratto dovrà infine essere contenuta l'apposita "clausola 231" attraverso la quale l'appaltatore si obbliga al rispetto del Modello di Organizzazione e Gestione adottato da Fonti di Posina S.p.a. e al relativo Codice etico.</p> <p>Attraverso opportuna previsione inserita all'interno del regolamento contrattuale, in caso di violazione delle suddette clausole Fonti di Posina S.p.a. si riserva di risolvere il contratto con effetto immediato attraverso semplice comunicazione scritta da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, dell'appaltatore.</p>
Verifiche in corso d'opera	<p>Al fine di garantire il rispetto della normativa in tema di condizioni di lavoro, Fonti di Posina S.p.a. prevede l'adozione di un sistema di registrazione delle presenze elettronico o cartaceo in grado di garantire il controllo circa le ore effettivamente lavorate dal personale assunto alle</p>

dipendenze dell'appaltatore, nonché di verificare la fruizione del riposo settimanale e del periodo di ferie.

In caso di anomalie riscontrate dal predetto sistema di rilevazione presenze, Fonti di Posina S.p.a. si riserva contrattualmente la possibilità, senza preavviso alcuno, di svolgere opportuna attività di *audit* nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore mediante lo svolgimento di singole interviste documentate finalizzate alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro.

Al termine delle citate interviste, da condursi ad opera di almeno due soggetti appartenenti a Fonti di Posina S.p.a., dovrà essere stilata una breve relazione contenente gli esiti dell'attività di audit da inviarsi per conoscenza all'appaltatore con l'avvertimento di presentare proprie osservazioni entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della stessa, pena la risoluzione immediata del contratto.

Decorso tale termine senza risposta o con risposta insufficiente da parte dell'appaltatore, Fonti di Posina S.p.a. comunicherà al medesimo l'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale.

Fonti di Posina S.p.a. si riserva contrattualmente, in ogni caso, la possibilità di svolgere con cadenza trimestrale, anche in assenza di specifiche anomalie, interviste a campione nei confronti di personale dipendente dell'appaltatore finalizzate alla verifica delle condizioni di lavoro.

4. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile a Fonti di Posina S.p.a. il reato di **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, previsto dall'art. 22, comma 12-*bis* del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

L'art. 30, comma 4 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*” ha inserito tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001 i **reati di procurato ingresso illecito**, di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e di **favoreggiamento della permanenza clandestina**, ex art, 12, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione clandestina; i quali vanno ad aggiungersi al già presente art. 22, co. 12-*bis*, d.lgs. 286/1998.

Il quadro delle fattispecie viene così a delinearsi nel seguente modo:

- **Art. 22, co. 12-*bis*, d.lgs. 256/1998**: il quale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Le pene per il fatto previsto sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

- **Art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter d.lgs. 256/1998:** il quale punisce con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

- **Art. 12, co. 5, d.lgs. 256/1998:** il quale punisce con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni chi fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA INTERESSATA	REATO
<ul style="list-style-type: none"> - Selezione e gestione del personale, con particolare riferimento all'assunzione di personale extra-comunitario - Gestione degli appalti di servizi, in particolare con soggetti esterni incaricati delle attività di magazzino e imbottigliamento prodotti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Risorse Umane 	1) Art. 22, co. 12- <i>bis</i> L. 286/1998

Protocolli specifici

Per le operazioni riguardanti la gestione delle attività di selezione e assunzione del personale, si applica quanto già previsto per i Reati contro la Pubblica Amministrazione. In aggiunta, tuttavia, i protocolli prevedono che:

- in fase di assunzione, la Funzione Risorse Umane raccoglie dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno, la cui scadenza è costantemente monitorata durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
- la documentazione deve essere conservata, a opera del Responsabile della Funzione Risorse Umane, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per quanto riguarda la Gestione degli appalti di servizi, in particolare con soggetti esterni incaricati delle attività di magazzino e imbottigliamento prodotti, si richiama quanto previsto dal paragrafo relativo ai *“Delitti contro la personalità individuale”*

5. Reati informatici

La legge 48/2008 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Budapest il 23 novembre 2001, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti che sovente coinvolgono più Stati.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata (i) introducendo del Codice penale nuovi reati e modificandone alcuni già esistenti, nonché (ii) aggiungendo al Decreto 231 l'art. 24-*bis* che elenca una serie di reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

Infine, la Legge n. 90/2024 (“*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*”) ha introdotto la nuova fattispecie di *estorsione mediante reati informatici* (art. 629, co. 3, c.p.), modificando altresì lo stesso art. 24-*bis* del Decreto 231 aggiungendo il reato in parola tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

5.1. Reati informatici presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

Appresso, si illustrano i reati presupposto previsti dall'articolo 24-*bis* del Decreto 231.

1) **Falsità nei documenti informatici** (art. 491-*bis* c.p.): l'art. 491-*bis* c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 c.p. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da Pubblico Ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario)

successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.). Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità;

- 2) **Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico** (art. 615-ter c.p.): il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;

- 3) **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.),

- 4) **Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.),

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al

pubblico del contenuto delle predette comunicazioni. L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. *spyware*). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "*Denial of service*") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un *software* da parte di un dipendente.

L'art. 617-*quinquies* c.p. punisce il solo fatto della installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi.

Il delitto è perseguibile d'ufficio;

5) **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.),

6) **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-*ter* c.p.),

L'art. 635-*bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "*programmi altrui*" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635-*ter* c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Rientrano, pertanto, in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.;

7) **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.),

8) **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinquies* c.p.),

L'art. 635-*quater* c.p. punisce, “*salvo che il fatto costituisca più grave reato*”, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento. L'art. 635-*quinquies* c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli “eventi” aggravanti).

Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635-*ter* c.p., non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente “*di pubblica utilità*”; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi dell'art. 615-ter c.p.;

9) **Estorsione mediante reati informatici** (art. 629, comma 3, c.p.): reato di nuovo conio in cui la costrizione di taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, è realizzata con la commissione o la minaccia di commettere una delle condotte previste dagli articoli 615-ter c.p. (*accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*), 617-*quater* c.p. (*intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*), 617-*sexies* c.p. (*falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche*), 635-*bis* c.p. (*danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*), 635-*quater* c.p. (*danneggiamento di sistemi informatici o telematici*) e 635-*quinquies* c.p. (*danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*);

10) **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-*quinquies* c.p.): tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto “*certificatore qualificato*”, che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

Pur essendo remota la possibilità che personale appartenente a Fonti di Posina S.p.a. ponga in essere condotte suscettibili di integrare uno dei reati presupposto previsti dall'art. 24-*bis* del Decreto 231, la Società ha ritenuto comunque di mappare – in via prudenziale – alcune attività che, ancorché in astratto, possono essere considerate “sensibili” e all'interno delle quali potrebbero essere commessi alcuni reati informatici.

Del resto, ai sensi del Decreto 231, i relativi processi potrebbero, benché potenzialmente, presentare occasioni per la commissione dei reati informatici contemplati dall'articolo 24-*bis* del d.lgs. 231/2001.

Inoltre, non si può escludere *a priori* che, mediante l'accesso alle reti informatiche, possano essere integrate le condotte illecite aventi ad oggetto le opere dell'ingegno protette.

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici sono attività imprescindibile per l'impresa e contraddistinguono un numero apprezzabile dei processi di Fonti di Posina.

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA INTERESSATA
<p>1) Accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</p> <p>2) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</p> <p>3) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</p> <p>4) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</p> <p>- 5) Estorsione mediante reati informatici (art. 629, co. 3, c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Accessi a sistemi aziendali di terze parti - Gestione ed utilizzo della infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici aziendali, con specifico riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • gestione e manutenzione dei profili utente e del processo di autenticazione; • gestione degli accessi da e verso l'esterno; • gestione delle risorse informatiche, dei <i>server</i> aziendali e delle applicazioni in uso presso la Società; • certificazione di firma elettronica - Comunicazione e rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo alle Autorità di controllo e/o di vigilanza - Rapporti e procedimenti di audit con le <i>Certification Authority</i> - Gestione (conservazione e comunicazione) di documenti informatici - Trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a quelli rientranti nelle categorie particolari individuate dal G.D.P.R. - Attività di <i>marketing</i>: disegno dei prodotti, pubblicità degli stessi e controllo dei competitor - Gestione dei certificati digitali - Gestione della sicurezza fisica dei luoghi e videosorveglianza 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione IT • Amministrazione • Finanza e controllo • Marketing e comunicazione • Acquisti • Ufficio brevetti • Auditor interno

Si rendono, dunque, necessarie una efficace e stringente definizione di norme e misure di sicurezza organizzative, comportamentali e tecnologiche e la realizzazione di attività di controllo, peculiari del presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo in coerenza con la normativa vigente.

5.2. Principi generali

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate sopra, è fatto obbligo al personale di Fonti di Posina S.p.a. di attenersi ai seguenti principi:

- ogni dipendente coinvolto nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del Patrimonio informativo di Fonti di Posina S.p.a. è tenuto ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del presente Modello 231;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche assegnategli (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e Fonti di Posina dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione alla Direzione aziendale di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente e attivare l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di crisi;
- sono assolutamente **vietate le pratiche di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società.

In ogni caso è fatto **divieto** di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- è fatto **divieto** a tutti i collaboratori della Società **di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti,**

- in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- è fatto **divieto** ai collaboratori della Società di **ricevere, detenere o diffondere abusivamente** (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, **codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici della Società o di terze parti**, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);
 - è fatto **divieto** a tutti i collaboratori della Società di **procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti**, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
 - è fatto **divieto** ai collaboratori e ai dipendenti di Fonti di Posina S.p.a. di **accedere abusivamente** (intendendosi qui per modalità *abusiva* quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) **ad alcun sistema informatico o telematico della Società o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società** (ad es. reperendo informazioni e dati);
 - è fatto **divieto** ai collaboratori e ai dipendenti introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate;
 - è fatto **divieto** di accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società o del Gruppo, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
 - è fatto **divieto** di utilizzare dispositivi tecnici o strumenti *software* non autorizzati (*virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit, etc.*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
 - è fatto **divieto** di introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
 - è fatto **divieto** di detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;

- è fatto **divieto** di procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- è fatto **divieto** di alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- è fatto **divieto** di produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- è fatto **divieto** di porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
 - i. diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
 - ii. abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
 - iii. detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
 - iv. riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costituente;
 - v. rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
 - vi. importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

5.3. Protocolli specifici

Gestione dell'infrastruttura tecnologica	
Gestione operativa	<p>Per la gestione interna dei <i>server</i>, Fonti di Posina S.p.a. è dotata di un dominio interno in cui sono inseriti utenti con privilegi diversificati.</p> <p>Gli utenti comuni non sono in possesso di permessi per installazione di programmi informatici, solo l'IT Manager risulta essere il soggetto abilitato all'installazione.</p>

	<p>Ogni macchina in possesso di Fonti di Posina è dotata di un sistema antivirus e anti-malware, ad eccezione del computer presente nella parte dello stabilimento dedicata alla produzione, al quale è tuttavia inibito l'accesso alla rete internet.</p> <p>Fonti Posina è dotata di un gestionale interno denominato "Gamma", la cui tracciabilità degli accessi è garantita dalla registrazione degli appositi <i>log</i> e le cui credenziali di accesso sono soggette a mutamenti trimestrali.</p> <p>Per ragioni di sicurezza, in qualsiasi momento, l'IT Manager può bloccare agli utenti l'accesso ai sistemi informatici aziendali.</p> <p>È previsto un sistema di <i>back up</i> della documentazione con cadenza quotidiana, settimanale o mensile a seconda del tipo di documentazione.</p>
--	--

Accesso alla casella di posta elettronica aziendale

L'accesso alla casella di posta elettronica aziendale, che Fonti di Posina mette a disposizione di ogni dipendente, avviene con l'inserimento del nome utente e della password.

Quest'ultima è conosciuta dal solo utente e viene modificata ogni 3 mesi.

Internet

Rete internet	<p>Rete di collegamento alla rete pubblica denominata Internet, predisposta attraverso un <i>Provider</i> di Telecomunicazioni, regolato da un accordo di fornitura.</p> <p>L'accesso a internet è garantito tramite l'utilizzo di un <i>firewall Watchguard XTM330</i> che controlla tramite tecnologie di IPS e Content Filtering la navigazione stessa, bloccando in maniera preventiva siti web o pagine potenzialmente pericolose o non autorizzate dalla direzione aziendale.</p> <p>VPN: Con questo servizio è possibile tramite client precedentemente configurati accedere in modalità sicura alla rete San Bernardo spa utilizzato il collegamento internet.</p> <p>Il Servizio è erogato tramite Client VPN proprietari Watchguard lato <i>firewall</i>, richiede l'installazione di un Client VPN SSL su PC portatile o similare e la creazione di appositi certificati digitali che consentono il riconoscimento univoco dell'utente che accede alla rete aziendale.</p> <p>I certificati vengono generati dall'appliance di Watchguard.</p>
Accesso alla navigazione internet	Input: Richiesta Navigazione Output: Esito della richiesta

	<p>La navigazione di siti internet viene permessa attraverso l'utilizzo di un firewall con funzioni di "<i>content filtering system</i>" e <i>proxy</i>.</p> <p><i>Fasi:</i></p> <p>1. Inizio Richiesta - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso alla rete San Bernardo tramite il Sistema di Accounting, potrà, tramite gli strumenti presenti sul pc (<i>internet explorer, mozilla, chrome</i>), navigare il web solo se la sua profilazione prevede l'utilizzo di Internet.</p> <p>2. Fine Richiesta - In caso di accesso positivo l'utente avrà accesso al servizio, in caso negativo viene impedita la navigazione e registrato il tentativo.</p>
--	---

Server	
<p>Accounting e file server</p>	<p>Il <i>server</i> aziendale è accessibile attraverso un Dominio (rete <i>enterprise business</i> di <i>Windows</i>).</p> <p>Il Dominio <i>Active Directory Gestito</i> dal <i>domain controller</i> <i>Windows</i> denominato GA-SVR01 permette la gestione <i>account</i> centralizzata, la profilazione utenti, la gestione gruppi e permessi, la gestione delle unità organizzative aziendali, la gerarchia all'interno del dominio, per avere un accesso controllato alle risorse disponibili.</p> <p>La gestione delle utenze all'interno della rete San Bernardo S.p.A. è centralizzata.</p> <p>Il Server <i>Windows</i> ha il compito di gestire le utenze e monitorare le attività dell'utente stesso.</p> <p>Attraverso la Console di gestione è possibile creare, modificare, bloccare, sbloccare utenti, così come controllare le attività di accesso ai documenti condivisi, cambiare il profilo di accesso alle cartelle condivise e alla navigazione Internet.</p> <p>È previsto un "utente amministratore" che fa capo all'Amministratore di Fonti di Posina e gestito dal Responsabile IT.</p> <p>Inoltre, sono previsti tre livelli di accesso: (i) accesso e modifica integrale, (ii) accesso e modifica parziale e (iii) solo lettura parziale.</p> <p>I dipendenti hanno autorizzazione all'accesso solo a singole partizioni del Server, in funzione della area o del settore aziendale cui sono adibiti.</p> <p>Inoltre, non tutti i dipendenti hanno l'autorizzazione a modificare i <i>file</i> ivi presenti.</p>

	<p>L'accesso ai <i>file</i> contenuti nel server avviene mediante l'inserimento del profilo utente e di una <i>password</i> associati ad ogni dipendente al quale, dunque, è riconosciuto un particolare livello di accesso.</p> <p>La <i>password</i> di accesso al server deve essere cambiata ogni 90 giorni da ciascun utente e non deve essere comunicata ad altri.</p> <p>Laddove l'utente erri per più di tre volte consecutive nell'inserimento della <i>password</i>, l'accesso viene bloccato. In tal caso, il <i>software</i> di gestione del server inoltra automaticamente un <i>alert</i> all'IT Manager.</p> <p>Quest'ultimo deve convocare il dipendente cui è associato il nome utente che ha ovvero avrebbe tentato ad accedere: laddove l'utente confermi di aver tentato l'accesso, l'IT attiva il <i>reset</i> della <i>password</i>.</p> <p>Viceversa, laddove l'accesso sia dipeso da terzi, il Responsabile IT comunica l'evento all'Amministrazione e all'O.d.V. affinché si possa valutare se sia necessario comunicare l'evento alle Autorità competenti.</p>
Zona Server	<p>Le macchine del <i>server</i> sono ubicate in una stanza ad hoc dell'Azienda, chiusa al pubblico mediante porta con serratura.</p> <p>All'accesso alla stanza sono autorizzati solo l'IT Manager nonché il personale addetto alla sicurezza (quest'ultimo solo in caso di emergenze).</p> <p>Vi sono due chiavi fisiche per l'apertura della porta in parola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una è assegnata personalmente all'IT Manager di Fonti di Posina; - l'altra è conservata in Azienda dentro una teca a sua accessibile solo dalla <i>security</i> ed utilizzabile solo in caso di assenza o irreperibilità del Responsabile IT ed in ipotesi di particolare emergenza (quali possono essere incendi o fumo che si originano dalla stanza che ospita il <i>server</i>). <p>È altresì previsto che sia registrato ogni accesso alla stanza del <i>server</i> in un registro conservato in Azienda, ove siano indicati l'identità della persona, la data e l'orario di accesso nonché quelli di uscita.</p> <p>Sulla porta d'ingresso alla stanza del <i>server</i> è apposto un cartello di divieto di accesso ad eccezione delle persone autorizzate.</p>

Backup dei Dati

Il *backup* dei dati avviene con cadenza giornaliera su due diverse unità NAS dislocate geograficamente in postazioni diverse separate tra loro.

Sono schedulati backup giornalieri dei dati aziendali presenti sui dischi fissi dei server sulle apposite unità di backup utilizzando il *software Macrium Reflect Server plus edition*, vale a dire viene mantenuta una copia speculare dei dati presenti sul server sull'unità di backup.

Oltre a tale operazione, il DB SQL effettua copie su *file* 2 volte al giorno una in pausa pranzo e l'altra dopo orario di chiusura aziendale.

Black-list siti web

Fonti di Posina ha attivato una *black-list* di siti internet considerati pericolosi o comunque ostili alla sicurezza aziendale.

La lista è periodicamente aggiornata dalla funzione IT dell'Azienda.

Wi-Fi

Fonti di Posina ha attivato due linee *wi-fi*, l'una aziendale e l'altra *guest*.

Wi-fi aziendale	<p>La linea <i>wi-fi</i> aziendale di Fonti di Posina è dotata di <i>password</i> di accesso.</p> <p>Quest'ultima è consegnata ai soli dipendenti e collaboratori interni dell'impresa.</p> <p>A questa linea <i>wireless</i> possono accedervi solo gli strumenti informatici (P.C., notebook e smartphone) aziendali, concessi in uso ai dipendenti.</p>
Wi-fi guest	<p>La linea <i>wi-fi guest</i> è riservata ai soli ospiti dell'Azienda, per tali dovendosi intendere i terzi, i clienti, i fornitori e i collaboratori esterni che abbiano avuto accesso ai locali di Fonti di Posina.</p> <p>La linea <i>guest</i> è una linea "chiusa", alla quale è possibile accedere mediante registrazione del nominativo dell'utente.</p> <p>Per agevolare l'accesso alla linea ospiti, Fonti di Posina ha generato anche un Codice QR Wi-Fi che consente di connettersi, velocemente e semplicemente: gli utenti possono scansionare il Codice QR che consente loro di accedere alla pagina <i>web</i> entro la quale inserire il proprio nome e cognome.</p>

Report all'IT

Il sistema di *server backup* inoltra automaticamente un *report* giornaliero all'IT.

Il *report* rappresenta una sintesi descrittiva del funzionamento giornaliero del *server backup*, emarginando ogni malfunzionamento, guasto, compromissione o manomissione.

Ogni dipendente deve comunicare, senza indugio, ogni situazione che possa mettere in pericolo, anche solo potenziale, il sistema di sicurezza informatica di Fonti di Posina.

Flussi informativi all'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza di Fonti di Posina vigila sulla corretta ed efficace applicazione della presente parte.

Accesso alla documentazione	In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'O.d.V. nel Modello 231, a tale Organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritenga rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte.
------------------------------------	--

Riunioni	L'O.d.V. può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro o i suoi delegati, nonché il Responsabile IT di Fonti di Posina.
-----------------	---

6. Reati Tributari

Sulla base delle analisi condotte, sono considerati applicabili a Fonti di Posina S.p.a. tutti i reati tributari che comportano la responsabilità dell'ente, elencati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del d.lgs. 231/2001.

In particolare, sono state introdotte le seguenti fattispecie delittuose:

- **il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, co. 1 e 2-*bis*, d.lgs. 74/2000), che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- **il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, d.lgs. 74/2000), che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi o crediti e ritenute fittizi (quando sussistono congiuntamente le condizioni previste dall'art. 3, d.lgs. n. 74/2000), compiendo operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- **il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, co. 1 e 2-*bis*, d.lgs. 74/2000), che punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- **il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, d.lgs. 74/2000), che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari;
- **il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, d.lgs. 74/2000), che punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila ovvero al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, agisca nei modi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000.

Inoltre, con d.lgs. n. 75/2020, sono state introdotte le seguenti fattispecie delittuose, che rilevano se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- **dichiarazione infedele** (art. 4, d.lgs. 74/2000), costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni;
- **omessa dichiarazione** (art. 5, d.lgs. 74/2000), costituito dalla condotta di chi non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50 mila. Costituisce il reato in parola anche la condotta di chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro;
- **indebita compensazione** (art. 10-*quater*, d.lgs. 74/2000), costituito dalla condotta di chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50 mila euro. Allo stesso modo, la indebita compensazione è costituita anche dalla condotta di chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50 mila euro.

ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA INTERESSATA	REATO
- Gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori)	• Ufficio Amministrazione e Finanza	1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

<ul style="list-style-type: none"> - Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti - Gestione delle operazioni societarie 		<p>inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000)</p> <p>2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)</p> <p>3) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000)</p> <p>4) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)</p> <p>5) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000)</p> <p>6) Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)</p> <p>7) Omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000)</p> <p>8) indebita compensazione (art. 10-<i>quater</i>, d.lgs. 74/2000)</p>
--	--	--

Principi generali

In via generale, è previsto che Fonti di Posina S.p.a. debba:

- improntare le attività e i rapporti con le altre società alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- evitare di porre in essere operazioni simulate anche solo in parte;
- evitare di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, o altre operazioni fraudolente in danno dell'effettiva possibilità di riscossione dei tributi o del pagamento di eventuali sanzioni amministrative ad essa connesse;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e documentabile in tutte le attività in cui è coinvolta la P.A.;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne;
- evitare di presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;

- evitare di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo della P.A.;
- trasmettere documentazione completa e veritiera al consulente esterno in materia fiscale;
- garantire la completa archiviazione e conservazione di tutte le scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo che sia sempre possibile ricostruire con esattezza i redditi della società e il suo volume d'affari;
- per ogni operazione contabile, conservare un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire o l'agevole ricostruzione delle registrazioni contabili, o l'individuazione delle diverse responsabilità soggettive, o la precisa ricostruzione dell'operazione nei suoi singoli passaggi.

Protocolli specifici

Gestione della liquidità e della contabilità (anagrafica clienti e fornitori)	
Gestione operativa	<p>Fonti di Posina S.p.a. si impegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad utilizzare in maniera esclusiva il sistema bancario per effettuare le transazioni monetarie/finanziarie così come richiesto dalla normativa, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi; - a selezionare i propri fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità; - ad accertare l'onorabilità e affidabilità dei fornitori/clienti e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es.: protesti, pendenza di procedure concorsuali); - a verificare periodicamente l'allineamento delle condizioni applicate con i fornitori e partner in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato; - a controllare costantemente i flussi finanziari aziendali in entrata, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio di terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie.

	<p>Inoltre, è fatto divieto a qualsiasi soggetto appartenente a Fonti di Posina di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste “<i>tax heaven</i>” e/o in favore di società <i>off-shore</i>; ▪ effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico; ▪ effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti “non cooperativi” secondo le indicazioni di Banca d’Italia; ▪ acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio; ▪ compiere operazioni ordinarie o straordinarie sui propri beni prive di giustificazioni economiche e finanziarie.
--	---

Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti	
Gestione operativa	<p>Fonti di Posina S.p.a. prevede al suo interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una segregazione di ruoli nell’ambito del processo con separazione dei compiti tra chi procede alla contabilizzazione degli accadimenti economici, chi presiede al controllo delle rilevazioni, chi è incaricato della gestione fiscale; - la tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta; - l’utilizzo di un sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico; - la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto; - il conteggio e la determinazione delle imposte dovute mediante l’assistenza di un consulente terzo, con il quale è sottoscritto apposito contratto scritto nel quale è inserita la <i>clausola 231</i> riguardante l’accettazione incondizionata da parte del consulente del Modello di cui al d.lgs. 231/2001; - la revisione periodica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali; - la verifica, con un consulente terzo esperto in materia fiscale, di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall’esecuzione di un’operazione avente carattere ordinario o straordinario.

7. Reati societari

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere **commessi direttamente**:

- dal Consiglio di Amministrazione,
- dagli Amministratori,
- dai Direttori Generali,
- dai Sindaci,
- dai Liquidatori,

nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

Le fattispecie di reati societari considerate sono:

- **false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità** (artt. 2621 e 2621-*bis* c.c.): esporre consapevolmente, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Al riguardo si evidenzia che la Legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015, n. 124 ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni penali in materia di false comunicazioni sociali, contenute nel Codice Civile; in dettaglio, le principali modifiche hanno riguardato **(i)** la procedibilità d'ufficio del reato, **(ii)** l'elemento psicologico, rappresentato dal dolo sì specifico, finalizzato a "*conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto*", ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice, **(iii)** la parziale revisione della condotta tipica, **(iv)** l'eliminazione delle soglie quantitative di rilevanza penale della condotta;

- **indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che non possono per legge essere distribuiti;

- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.): acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale sociale;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori;
- **omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629-bis c.c.): la violazione degli obblighi imposti di comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio alla società o a terzi;
- **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale, sottoscrivere reciprocamente azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso di trasformazione;
- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.): ripartire beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- **impedito controllo** (art. 2625, comma 2 c.c.): occultare documenti idonei ad impedire lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali;
- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.) e **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.): offrire, anche a seguito di sollecitazione, o promettere denaro o altra utilità non dovuti (in qualità di corruttore) in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché in favore di coloro che esercitano funzioni direttive diverse dalle precedenti, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (nella qualità di soggetti corrotti); la responsabilità *ex d.lgs. 231/2001* riguarda il corruttore e si applica anche qualora l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti non sia accettata;
- **illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite maggioranze assembleari;
- **aggiotaggio** (art. 2637 c.c.): diffondere notizie false o il porre in essere operazioni simulate idonei a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.): al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di comunicazione;

- **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**, previsto dall'art. 55 del d.lgs. 19/2023 e costituito dalla condotta di chiunque – nell'ambito degli adempimenti prescritti dalla disciplina normativa introdotta dal d.lgs. 19/2023 medesimo in attuazione della Direttiva UE 2019/2121 – formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti, al fine di dimostrare la sussistenza della condizioni richieste dall'art. 29 (dello stesso decreto) per il rilascio del *certificato preliminare* da parte del notaio attestante la regolarità delle formalità seguite

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che Fonti di Posina S.p.a. ha individuato al proprio interno.

ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA INTERESSATA	REATO
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) - Gestione delle operazioni societarie - Gestione del rapporto con l'incaricato della revisione legale dei conti - Gestione delle operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione) - Gestione operazioni <i>intercompany</i> - Gestione delle operazioni di trasformazione, fusione o 	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di Amministrazione • Ufficio Amministrazione e Finanza • Advisor esterni • Responsabile amministrazione 	<ol style="list-style-type: none"> 1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 2) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 3) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 4) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 5) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 6) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 7) Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.) 8) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)

scissione transfrontaliera ovvero internazionale		9) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 10) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare
---	--	---

CORRUZIONE TRA PRIVATI		
ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA INTERESSATA	REATO
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela e di gestione della clientela acquisita - Partecipazione a gare indette da soggetti privati - Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne - Selezione dei fornitori - Selezione e gestione dei dipendenti e dei collaboratori - Selezione e gestione degli agenti - Gestione della liquidità e contabilità - Gestione dell'omaggistica e delle donazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di Amministrazione • Ufficio Amministrazione e Finanza • Funzione Controllo Qualità • Commerciale 	<p>1) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</p> <p>2) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.)</p>

Principi generali

Fonti di Posina prevede l'espresso **divieto** a carico dei destinatari del presente Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto **divieto**, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 c.c.;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche (G.d.F., Ispettorato del

Lavoro, ecc.) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

Viceversa, è fatto **obbligo** ai destinatari del presente Modello di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla elaborazione contabile, redazione e formazione del bilancio d'esercizio di Fonti di Posina S.p.a. nonché degli altri documenti richiesti dalla normativa di settore;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale della Società;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società.

Protocolli specifici

Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)	
Gestione operativa	<p>Le modalità di gestione della contabilità e di redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio, rendiconti, <i>reporting package</i>) devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto delle procedure aziendali di Fonti di Posina S.p.a.</p> <p>Fonti di Posina prevede una segregazione di ruoli e responsabilità nella gestione della contabilità e nella predisposizione dei documenti contabili.</p> <p>Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.</p> <p>Tutta la documentazione deve contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all'oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta la documentazione propedeutica alla redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio, rendiconti, relazione semestrale) deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della Funzione Amministrazione e Finanza.</p> <p>La documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri.</p>

Gestione delle operazioni societarie

Gestione operativa

Le modalità di gestione delle operazioni societarie devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto dei principi di *Corporate Governance* adottati dal Consiglio di Amministrazione.

È prevista una segregazione di ruoli e responsabilità tra chi evidenzia la necessità di un'operazione, chi la esegue e chi effettua il relativo controllo.

Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

Tutta la documentazione deve contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all'oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta la documentazione relativa alle operazioni societarie deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della Funzione Amministrazione e Finanza.

La documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri.

Gestione delle Operazioni Transfrontaliere o Internazionali di Trasformazione, Fusione o Scissione

Certificato Preliminare

Fonti di Posina. non sottovaluta il rilievo che l'Unione Europea ha assegnato alle *operazioni transfrontaliere* (cui partecipano o risultano società Italiane e appartenenti a Stati membri dell'UE) ovvero *internazionali* (cui partecipano o risultano anche società non appartenente all'Unione Europea).

Il d.lgs. 19/2023 ha previsto un innovativo *iter* per attuare l'operazione transfrontaliera ovvero internazionale nel quale il ruolo centrale è attribuito al **certificato preliminare**:

- redazione del *progetto di operazione* transfrontaliera da parte degli organi di amministrazione o di direzione;
- predisposizione di una relazione illustrativa relativa agli aspetti giuridici ed economici corredata dalla redazione di un esperto indipendente;
- controllo di legalità dell'operazione;
- approvazione dell'operazione da parte degli organi societari;
- pubblicità del progetto.

Il certificato preliminare, menzionato dall'art. 29, d.lgs. 19/2023, deve essere rilasciato dal notaio in qualità di pubblico ufficiale al quale è demandato lo svolgimento del controllo di legittimità *ex ante* delle

	<p>operazioni transfrontaliere prima che queste producano effetto. La Società, dunque, dovrà richiedere il rilascio del certificato in parola al notaio, il quale dovrà attestare il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari previste per la realizzazione dell'operazione societaria.</p> <p>Tale richiesta deve essere preventivamente supportata, da parte della Società, da una serie di documenti, informazioni e dichiarazioni (elencati dagli articoli 29 e 30, d.lgs. 19/2023) che dovranno essere allegati alla domanda di rilascio e sulla base dei quali il notaio dovrà svolgere le proprie valutazioni: (i) la formazione di documenti in tutto o in parte falsi, (ii) l'alterazione di documenti veri, (iii) la resa di dichiarazioni false e (iv) l'omissione di informazioni rilevanti per ottenere il <i>certificato preliminare</i> integra il reato presupposto di cui all'articolo 25-ter, lett. s-bis del Decreto 231.</p>
Soggetti responsabili	<p>Coinvolti nell'<i>iter</i> in parola sono, anzi tutto, gli Organi societari, da un lato, nonché i consulenti e gli <i>advisor</i>, gli avvocati e gli altri tecnici individuati dall'Ente per predisporre il <i>progetto di operazione</i> transfrontaliera.</p> <p>Inoltre, sono coinvolti tanto un esperto indipendente, per contribuire alla redazione della relazione illustrativa relativa agli aspetti giuridici ed economici, quanto il notaio (<i>pubblico ufficiale</i>) che formula il <i>certificato preliminare</i>.</p>
Operazioni “a rischio” o “sospette”	<p>Indicatori di anomalia per identificare eventuali operazioni “a rischio” o “sospette” con le controparti sono individuati sulla base del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose); ▪ comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); ▪ dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in Paesi <i>off-shore</i>); ▪ profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); ▪ caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali <i>standard</i>, finalità dell'operazione).
Comportamenti correttivi	<p>La scelta e la valutazione della controparte devono avvenire sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti ed</p>

	<p>altresi vagliati anche con l'intervento di <i>advisor</i> di elevato <i>standing</i> e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità.</p> <p>Tutti gli Organi sociali e le funzioni aziendali coinvolti devono aggiornare anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate.</p>
--	--

Gestione del rapporto con l'incaricato della revisione legale dei conti	
Identificazione dei soggetti responsabili	<p>Nella gestione dei rapporti con l'incaricato della revisione legale dei conti, Fonti di Posina S.p.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identifica al proprio interno il personale preposto ad interloquire con l'incaricato della revisione legale dei conti e alla trasmissione della relativa documentazione; - prevede la possibilità per l'incaricato della revisione legale dei conti di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possono presentare aspetti di criticità in relazione ai reati societari.

Principi generali – Corruzione tra privati

Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c. e 2635-bis c.c. in qualità di soggetto corruttore, è necessario rispettare i seguenti principi generali.

È previsto l'espresso **divieto** a carico dei destinatari del presente Modello di:

- dare o promettere denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato;
- assumere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex artt. 2635 c.c. e 2635-bis c.c., possano potenzialmente diventarlo;
- trovarsi o dare causa a qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei propri clienti o potenziali clienti in relazione a quanto previsto dalla suddetta ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto **divieto**, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di *outsourcer*, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a favore dei soggetti di cui all'art. 2635 c.c.;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato, che possa influenzarne la loro discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda.

Protocolli specifici – Corruzione tra privati

Gestione dell'omaggistica e delle donazioni	
Gestione operativa	<p>Fonti di Posina S.p.a. si impegna ad elargire verso fornitori e/o clienti unicamente omaggi che abbiano la finalità di promuovere il <i>brand</i> aziendale, senza ricercare favoritismi di alcun tipo da parte del soggetto ricevente.</p> <p>Vige pertanto il divieto di elargire omaggi e/o doni che si concretizzino in elementi diversi da piccole quantità di prodotto, gadget aziendali (a titolo esemplificativo: penne, spille, fermacarte ecc.) o piccoli doni da elargirsi solo in occasione di festività ricorrenti.</p> <p>Per quanto riguarda l'omaggistica attinente ai prodotti di Fonti di Posina S.p.a., è prevista la facoltà per i venditori di elargire in autonomia, in favore dei potenziali clienti, un campione di prodotto che non superi la soglia del 3 % del valore calcolato in base al bancale di prodotti.</p> <p>Tale elargizione dovrà comunque essere documentata per iscritto da parte del venditore e inviata alla Direzione Commerciale di Fonti di Posina S.p.a., la quale ne conserverà copia al fine di permettere all'Organismo di Vigilanza della società di svolgere gli opportuni controlli.</p>

	<p>Qualora l'omaggio superi la soglia precedentemente indicata, esso dovrà ottenere il benestare autorizzativo da parte della Direzione Commerciale e Amministrativa.</p> <p>Con riferimento invece agli omaggi elargiti durante le festività ricorrenti, essi non potranno superare il valore complessivo di € 100,00. Si raccomanda inoltre di non elargire omaggi più di una volta all'anno nei confronti del medesimo cliente/fornitore.</p>
--	--

Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela e di gestione della clientela acquisita	
Gestione operativa	<p>Fonti di Posina individua criteri generali e trasparenti per la determinazione del prezzo massimo di offerta per ogni singolo prodotto.</p> <p>In particolare, la stipula di un contratto di vendita e la determinazione del prezzo avviene tenendo presenti i costi sostenuti da parte di Fonti di Posina S.p.a. per la produzione e il trasporto del prodotto finito.</p> <p>La marginalità di guadagno viene decisa congiuntamente dalla direzione commerciale e generale.</p> <p>Della determinazione del prezzo finale del prodotto deve essere conservata prova documentale che dia atto dei criteri seguiti per la determinazione.</p> <p>La documentazione dovrà essere conservata in formato cartaceo e/o elettronico ad opera della Funzione Amministrazione e Finanza.</p>

Si applicano, in quanto compatibili, i protocolli previsti per i reati contro la Pubblica Amministrazione per la Selezione dei fornitori e dei dipendenti.

8. Reati in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha introdotto nel corpo del d.lgs. 231/2001 alcune fattispecie in materia di violazione del diritto di autore.

Sono rilevanti per la responsabilità dell'ente le seguenti fattispecie:

- **art. 171, comma I, lettera a-bis, e comma III L. 633/1941;**
- **art. 171-bis L. 633/1941;**
- **art. 171-ter L. 633/1941;**
- **art. 171-septies L. 633/1941;**
- **art. 171-octies L. 633/1941.**

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono considerate le seguenti:

Attività Sensibili	Area	Reato
- Installazione di programmi informatici protetti - Gestione delle licenze <i>software</i>	Funzione IT Funzione Amministrazione e Finanza Tutti i soggetti in posizione apicale e subordinata	1) Riproduzione e divulgazione di un'opera protetta (art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, L. n. 633/1941)

Principi generali

Fonti di Posina S.p.a. stabilisce l'espresso **divieto** a carico dei destinatari del presente Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*novies* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto **divieto**, in particolare, di:

- mettere illegittimamente a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;

- duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere, installare, concedere in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE;
- utilizzare mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi di cui sopra;
- rimuovere abusivamente o alterare “informazioni elettroniche” poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere, comunicare con qualsiasi mezzo o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Viceversa, è previsto l'**obbligo** per i destinatari del presente Modello di:

- acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- verificare (ad opera di uno o più responsabili a ciò espressamente delegati) preventivamente, ove possibile, o mediante specifica attività di controllo anche periodica, con il massimo rigore e tempestività, che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
- in ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità di tutte le operazioni di *upload*, *download*, e la rimozione immediata di quelli non in regola con le norme in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al loro utilizzo;
- utilizzare solo software con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il download e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
- utilizzare solo banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima ad eccezione di quelle liberamente consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti.

Protocolli specifici

Gestione delle licenze <i>software</i>	
Gestione operativa	<p>Fonti di Posina S.p.a. mantiene ad aggiorna un apposito elenco di <i>software</i> licenziati, il cui monitoraggio circa le scadenze delle licenze è affidato all'IT Manager.</p> <p>L'IT Manager, con cadenza almeno semestrale, provvede a verificare, con il massimo rigore e tempestività, che i <i>software</i> presenti in Fonti di Posina S.p.a. siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette.</p> <p>Gli utenti comuni non sono in possesso di permessi per installazione di programmi informatici, solo l'IT Manager risulta essere in possesso delle credenziali per installare i <i>software</i> licenziabili.</p>

9. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

L'art. 25-*decies* del Decreto 231 prevede il reato presupposto della **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.).

È punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Sono state individuate quali aree sensibili per i reati presupposto previsti dall'art. 25-*decies* d.lgs. n. 231/2001 le seguenti:

Attività Sensibili	Area	Reato
- Gestione dei rapporti con soggetti imputati in un procedimento penale	Tutti i soggetti in posizione apicale e subordinata	1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377- <i>bis</i> c.p.)

Principi generali

Si prevede l'obbligo a carico dei destinatari del presente Modello di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di Polizia Giudiziaria e dall'Autorità Giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili.
- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'Autorità Giudiziaria;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Al contempo, è fatto espresso divieto di:

- agire con violenza fisica o psicologica, ovvero prospettare un male ingiusto e futuro, privando della capacità di autodeterminazione il soggetto sottoposto ad indagini o imputato in procedimenti penali che coinvolgono o possono coinvolgere Fonti di Posina S.p.a. o altri destinatari per fatti attinenti alle attività della società stessa;
- offrire denaro o altra utilità al soggetto sottoposto ad indagini o imputato in procedimenti penali che coinvolgono o possono coinvolgere Fonti di Posina S.p.a. o altri destinatari per fatti attinenti alle attività della società stessa;
- esercitare pressioni di qualsivoglia genere nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria;
- convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti.

10. Contrabbando

Il d.lgs. n. 75/2020, recante “*attuazione della Direttiva UE n. 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*” ha introdotto, nel corpo del Decreto 231, l’art. 25-*sexiesdecies* – “**contrabbando**” –, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati previsti dal D.P.R. n. 43/1973 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

In tempi più recenti, è stata promanata la Legge delega n. 111 del 9 agosto 2023 (*Delega al Governo per la riforma fiscale*) con la quale il Consiglio dei Ministri è stato delegato a riformare, anche in materia doganale, l’ordinamento fiscale.

Il 26 settembre 2024 è stato emanato il decreto legislativo n. 141 rubricato “*Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*”.

In particolare, il Decreto, tra l’altro, ha:

- dato attuazione al Codice doganale dell’Unione Europea (Reg. UE n. 952/2013 e successivi Regolamenti e Direttive comunitari);
- introdotto una *riforma doganale*;
- riformato il d.lgs. n. 504/1995 (*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*), introducendo nuovi illeciti penali ed amministrativi;
- abrogato il precedente D.P.R. n. 43/1973;
- riformato l’articolo art. 25-*sexiesdecies* del Decreto 231.

Sicché, il predetto art. 25-*sexiesdecies* ora dispone che «*In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote*».

Sono ora previsti quali reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato ex Decreto 231:

- **contrabbando per omessa dichiarazione** (art. 78, d.lgs. n. 141/2024): è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque
 - b) modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
 - c) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
- **contrabbando per dichiarazione infedele** (art. 79, d.lgs. n. 141/2024): Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.
 - **contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine** (art. 80, d.lgs. n. 141/2024): è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
 - a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
 - b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
 - c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
 - b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
- **contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti** (art. 81, d.lgs. n. 141/2024): chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da

quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

- **contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** (art. 82, d.lgs. n. 141/2024): chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.
- **contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento** (art. 83, d.lgs. n. 141/2024): chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
- **contrabbando di tabacchi lavorati** (art. 84, d.lgs. n. 141/2024): Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
- **circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati** (art. 85, d.lgs. n. 141/2024): se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.
- **associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati** (art. 86, d.lgs. n. 141/2024): quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 e 62-*quinquies* di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
 - **circostanze aggravanti del contrabbando** (art. 88, d.lgs. n. 141/2024): per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

- **sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici** (art. 40, d.lgs. n. 504/1995): è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

Inoltre, se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

- **sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati** (art. 40-*bis*, d.lgs. n. 504/1995): fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati è punito con la reclusione da due a cinque anni.
- **circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi** (art. 40-*ter*, d.lgs. n. 504/1995): se i fatti previsti dall'articolo 40-*bis* sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-*bis*, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione de reato;
 - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
 - e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
- **circostanze attenuanti** (art. 40-*quater*, d.lgs. n. 504/1995): le pene previste dall'articolo 40-*bis*, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi

per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- **fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche** (art. 41, d.lgs. n. 504/1995): chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

- **associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche** (art. 42, d.lgs. n. 504/1995): quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.
- **sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche** (art. 43, d.lgs. n. 504/1995): è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
 - a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

- **circostanze aggravanti** (art. 45, d.lgs. n. 504/1995): qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa.

- **alterazione di congegni, impronte e contrassegni** (art. 45, d.lgs. n. 504/1995): è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di Finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'Amministrazione finanziaria o dalla Guardia di Finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Fonti di Posina ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-*sexiesdecies* e ritenuti ad essa applicabili:

Attività Sensibili	Area	Reato
Gestione delle spedizioni Vendita, commercializzazione e scambio di prodotti con l'estero	Ufficio Logistica	Relativamente ai reati di "contrabbando", i rischi di commissione dei medesimi possono presentarsi nell'ambito dei processi relativi all'acquisizione di beni e/o servizi oggetto d'importazione che siano assoggettati al pagamento di diritti di confine.

		L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25- <i>sexiesdecies</i> del Decreto 231: Gestione acquisti di beni di provenienza extra UE
--	--	--

Principi generali

In via generale, Fonti di Posina si impegna ad osservare nel corso della propria attività i seguenti principi:

- assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle *best practices* applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l'emissione di documentazione fiscale a principi e criteri di massima cautela e prudenza;
- assicurare il rispetto della vigente normativa di carattere sovranazionale e del Paese extracomunitario con il quale si svolgono i rapporti commerciali;
- Nel caso in cui sorga l'esigenza di acquisire un bene/ servizio da un fornitore estero non presente nell'Albo Fornitori occorre procedere preventivamente al suo censimento in anagrafe fornitori, locale o di gruppo, nel rispetto di quanto previsto dalle procedure di riferimento in merito ai controlli da effettuare sul fornitore stesso;
- Formalizzazione chiara delle deleghe di spesa assegnate a ciascun soggetto autorizzato all'acquisto di beni e/o servizi, con la previsione di obblighi di rendicontazione periodica in merito all'esercizio delle deleghe.

È fatto espresso **obbligo** a carico dei soggetti destinatari del Modello di:

- tenere un'anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata;
- conservare e archiviare i contratti con spedizionieri e fornitori, costantemente aggiornati;
- compiere verifiche su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità;
- compiere verifiche sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri;
- compiere verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri;

- compiere verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento;
- verificare preliminarmente la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine;
- verificare preliminarmente la normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale;
- creare e aggiornare un apposito archivio in cui conservare la “*bolla doganale*”, la fattura del fornitore extracomunitario e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi;
- garantire in ogni caso la documentabilità e tracciabilità di ciascuna operazione di importazione o esportazione.

È fatto espresso **divieto** a carico dei soggetti destinatari del Modello di:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare o via aerea, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni della normativa nazionale, comunitaria, del Paese d’origine o di destinazione;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine.

Gestione delle attività di import / export

1. l’identificazione dei ruoli e responsabilità connesse alle attività di import/export;
2. verifiche circa l’ottenimento e mantenimento di specifiche autorizzazioni da parte delle Autorità Pubbliche al fine di importare, trasportare, esportare merce, detenerla e stoccarla;
3. le modalità di verifica sulle procedure di ingresso / uscita della merce che comprendano la verifica della documentazione doganale e di qualsivoglia documento (es. certificato di origine) idoneo a consentirne la trattazione fiscale;
4. in caso di importazione, verifica della coerenza dell’ordine rispetto a quanto effettivamente importato;
5. in caso di esportazione, verifica della coerenza dell’ordine rispetto a quanto approntato per la spedizione

6. verifiche circa l'ottenimento e mantenimento di specifiche autorizzazioni da parte delle Autorità Pubbliche al fine di importare, trasportare, esportare merce, detenerla e stoccarla;
7. le modalità di verifica sulle procedure di ingresso / uscita della merce che comprendano la verifica della documentazione doganale e di qualsivoglia documento (es. certificato di origine) idoneo a consentirne la trattazione fiscale;
8. in caso di importazione, verifica della coerenza dell'ordine rispetto a quanto effettivamente importato;
9. in caso di esportazione, verifica della coerenza dell'ordine rispetto a quanto approntato per la spedizione.

Gestione delle attività di logistica e transito merci

1. l'identificazione dei ruoli e responsabilità connesse al processo di logistica in ingresso / in uscita, nonché tra siti della Società (logistica interna);
2. esistenza di controlli in merito alla conformità quali - quantitativa della merce, con le previste tolleranze, in fase di ricezione della stessa nonché verifica della provenienza e di eventuali trattamenti peculiari connessi (es. agevolazioni fiscali, doganali, ecc.);
3. c) la definizione delle modalità di gestione ed accettazione della merce in presenza di anomalie rispetto alla documentazione contrattuale / di supporto (es. condizioni, destinazione d'uso, ecc.);
4. la tracciabilità in merito alle attività di movimentazione della merce tra i diversi magazzini / siti / depositi della Società (lungo tutto il relativo ciclo produttivo), in linea con la programmazione delle lavorazioni e dei piani di produzione;
5. la verifica di coerenza sui documenti di trasporto / accompagnatori richiesti *ex lege* / regolamenti (limitatamente a quanto gestito da Fonti di Posina).

O.d.V. e Flussi informativi

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Fonti di Posina ai sensi del Decreto 231.

È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'O.d.V. medesimo.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate **due tipologie di flussi informativi** diretti all'O.d.V.:

- 1) **Segnalazioni**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'O.d.V., tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **Flussi Informativi Periodici**, richiesti dall'O.D.V. alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

In particolare, viene inoltrato all'Organismo di Vigilanza, con frequenza trimestrale, un elenco dell'import-export sostenuto ed eseguito da Fonti di Posina nonché il Registro delle Fatture emesse ed afferenti alle esportazioni e alle bolle doganali (queste ultime con allegate le fatture per l'import).

11. Reati di Omicidio Colposo e Lesioni Colpose Gravi o Gravissime in Violazione delle Norme Antinfortunistiche e sulla Tutela dell'igiene e della Salute sul Lavoro

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25-septies nel d.lgs. 231/2001. L'ente è responsabile anche per le ipotesi di:

- **omicidio colposo** (art. 589 c.p.) e
- **lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 590 c.p.),

laddove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo Unico sulla sicurezza.

Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) – da cui derivi una lesione quanto meno grave – comporta l'apertura d'ufficio di un procedimento a carico della Società.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001.

Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Bisogna sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

È d'obbligo, pertanto, adottare un Modello di organizzazione e di gestione che estenda l'analisi dei rischi a quelli collegati alla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Gli **obblighi giuridici** nascenti dal presente Decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitarie;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Documento sulla Valutazione dei Rischi (D.V.R.), redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e il Medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

Attività Sensibili	Area	Reato
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle seguenti attività: aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ad opera dei responsabili addetti (interni ed esterni) affinché sia conforme alle prescrizioni dettate ai sensi del d.lgs. 81/2008; - obblighi di formazione ed informazione previsti dagli artt. 36 e 37, d.lgs. 81/2008; - gestione degli incidenti e infortuni; - presenza di appaltatori e di tecnici nello stabilimento e conseguente predisposizione ed aggiornamento del DUVRI - processo di manutenzione e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale 	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di Amministrazione • RSPP (M. Service S.r.l.) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Principi generali

Vige l'espresso **divieto** a carico dei soggetti appartenenti a Fonti di Posina di:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre Fonti di Posina S.p.a. ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001;
- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- omettere l'adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all'ambiente esterno;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Viceversa, vige l'**obbligo** a carico dei soggetti appartenenti a Fonti di Posina S.p.a. di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da Fonti di Posina S.p.a., ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le deficienze dei mezzi dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione.

In generale tutti i destinatari del Modello devono rispettare quanto definito da Fonti di Posina al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate, eventuali segnali di rischio/pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure di Fonti di Posina S.p.a.

Protocolli specifici

Fonti di Posina S.p.a., all'interno del proprio stabilimento, ha implementato il regime di prevenzione e controllo previsto dalla legge, definito dal d.lgs. 81/2008 oltre che dalle applicabili normative speciali, con la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la nomina del medico competente e l'adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (ai sensi dell'art. 4 del citato decreto).

Inoltre, Fonti di Posina si è dotata al proprio interno di una Politica Aziendale per la Sicurezza sul Lavoro, la quale viene attuata secondo le seguenti direttive:

- Il lavoratore deve svolgere lavori a lui affidati solamente se in condizioni psicofisiche tali da non pregiudicare la propria o altrui sicurezza;
- È vietato ai lavoratori svolgere qualsiasi lavoro o mansione di cui non si abbia ricevuto adeguata informazione, formazione ed autorizzazione da parte del proprio preposto;
- Il lavoratore ha l'obbligo di segnalare immediatamente ai preposti aziendali qualsiasi nuova o diversa situazione di rischio di cui viene a conoscenza e interrompere i lavori fino a nuove disposizioni aziendali;
- Il lavoratore ha l'obbligo di segnalare immediatamente ai preposti aziendali qualsiasi anomalia di funzionamento, rottura o guasto delle attrezzature e/o dispositivi di Protezione Individuale che gli sono stati dati in dotazione; il lavoratore non deve utilizzare tali attrezzature e dispositivi fino a nuove disposizioni ricevute da parte dei preposti aziendali;
- L'azienda nell'acquistare nuove attrezzature e/o impianti andrà preventivamente a valutare con i soggetti preposti le condizioni di rischio e le relative misure di prevenzione da adottare per tutelare la sicurezza dei lavoratori;
- Nell'affidare in appalto dei lavori l'azienda predisporrà idonee procedure affinché aziende che interverranno presso i luoghi di lavoro della committente siano qualificate dal punto di vista tecnico professionale e siano adottate le idonee misure di prevenzione al fine di evitar le interferenze tra le attività della committenza e quella delle appaltatrici.

Fonti di Posina S.p.a. risulta in possesso di un Sistema di Gestione della Sicurezza all'interno del quale vengono elaborate le Procedure e le Istruzioni operative per la sicurezza necessarie ad informare i lavoratori del corretto svolgimento delle operazioni di lavoro.

Periodicamente o in occasione di modifiche del processo produttivo, della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi le procedure e le istruzioni operative vengono rielaborate e consegnate ai lavoratori tramite incontri informativi, formativi e di addestramento.

Per il dettaglio delle procedure in essere all'interno di Fonti di Posina si rimanda integralmente al D.V.R. adottato dalla Società.

Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro	
Deleghe di funzioni	<p>Un eventuale sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza deve essere improntato al rispetto dei seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) effettività – sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; (b) idoneità tecnico-professionale del delegato; (c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; (d) certezza, specificità e consapevolezza. <p>La delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultare da atto scritto recante data certa; - essere diretta ad un soggetto che possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; - attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; - essere accettata dal delegato per iscritto. <p>Il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate.</p> <p>Il Sistema delle deleghe in materia di Sicurezza sul Lavoro deve essere rappresentato da apposito organigramma.</p>
Compiti e responsabilità dei preposti	Devono essere emanate ed approvate disposizioni organizzative dagli organi societari delegati che definiscono in funzione dei ruoli e delle

	<p>competenze, le responsabilità dei preposti in coerenza con le disposizioni di leggi vigenti in materia.</p> <p>Tali disposizioni devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultare da atto scritto recante data certa; - essere accettata dal delegato per iscritto. <p>Il preposto deve essere informato delle responsabilità ad esso attribuite e adeguatamente formato al fine di possedere tutti i requisiti di professionalità, conoscenza ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni richieste.</p>
<p>Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione</p>	<p>Devono essere emanate ed approvate disposizioni organizzative dagli organi societari delegati che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p>In particolare, devono essere rispettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i requisiti e le <i>skill</i> specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso; - il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del medico competente.
<p>Documento di Valutazione dei Rischi</p>	<p>La valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio.</p> <p>L'operazione di individualizzazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.</p> <p>La normativa cogente ne attribuisce la responsabilità al Datore di Lavoro che potrà avvalersi del supporto di altri soggetti. I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati sotto la responsabilità del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 17, lett. a), d.lgs. 81/2008, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi comprensiva del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal</p>

	<p>Datore di Lavoro e di essa – qualora incompleta, carente o inidonea – lo stesso ne risponde in ogni caso.</p> <p>Devono essere identificati e valutati tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della legislazione di riferimento, di una relazione formalizzata che preveda, almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale vengono specificati i criteri adottati per la valutazione; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali conseguenti a tale valutazione; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza o di quelle territoriali e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. <p>La valutazione dei rischi, come individuata, deve essere costantemente revisionata ed aggiornata e, in ogni caso, rivisitata ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro; contestualmente devono essere aggiornate le misure di prevenzione e protezione aziendali.</p> <p>I criteri, le modalità e le tempistiche della valutazione dei rischi sono definiti nelle specifiche procedure aziendali.</p> <p>Fonti di Posina è dotata di un D.V.R., che si intende qui richiamato e a cui i lavoratori si devono attenere.</p>
--	--

Modalità di gestione del D.V.R.	<p>Fonti di Posina S.p.a. deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ adottare le misure di prevenzione e protezione previste dal Documento di Valutazione dei Rischi; ▪ impiegare i dipendenti nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari ecc.); ▪ fare osservare a tutti i dipendenti le norme di legge e le disposizioni in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro in riferimento alla specifica attività svolta.
Modalità di gestione delle attività di manutenzione e di adeguamento degli impianti	<p>Fonti di Posina S.p.a. deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione; ▪ eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento; ▪ adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute; ▪ assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.
Formazione	<p>È necessario predisporre una pianificazione degli interventi di formazione finalizzati all'apprendimento, da parte dei soggetti appartenenti a Fonti di Posina S.p.a, circa le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza e le procedure di sicurezza.</p> <p>La formazione sui rischi esistenti all'interno dello stabilimento deve essere effettuata anche nei confronti degli appaltatori terzi che accedono allo stabilimento.</p> <p>Le necessità formative sono individuate annualmente e i corsi sono gestiti ed effettuati da parte di un apposito consulente esterno.</p> <p>Fonti di Posina S.p.a. gestisce e controlla per tutti i dipendenti uno <i>“scadenziario della formazione”</i>.</p>
Gestione infortuni	<p>È necessario prevedere e regolamentare la raccolta e l'analisi dei dati in occasione di infortuni occorsi all'interno dello stabilimento al fine di garantire la tracciabilità degli incidenti occorsi e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.</p> <p>Si rende opportuno, pertanto, prevedere la definizione di responsabilità e modalità operative per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la registrazione degli incidenti; - l'analisi degli eventi;

	- la definizione di eventuali azioni correttive.
Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale	È necessario definire responsabilità e modalità operative per: <ul style="list-style-type: none"> - la scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (“DPI”); - la distribuzione e manutenzione dei DPI; - l’informazione sull’utilizzo; - la vigilanza sull’utilizzo da parte dei preposti.
Gestione della presenza di appaltatori e di tecnici negli stabilimenti e conseguente predisposizione ed aggiornamento del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)	<p>I rischi esistenti in ciascuno degli stabilimenti devono essere portati a conoscenza di appaltatori e tecnici, chiamati ad operare all’interno degli stessi.</p> <p>Gli appaltatori ed i tecnici devono essere selezionati tenuto conto altresì del budget destinato dagli stessi al rispetto della normativa sulla sicurezza.</p> <p>Il DUVRI deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore ed opportunamente aggiornato in caso di mutamento del sistema dei rischi; il DUVRI deve essere opportunamente diffuso e portato a conoscenza dei soggetti interessati.</p>
Informativa all’Organismo di Vigilanza	<p>L’RSPP (M. Service S.r.l.) deve inviare all’Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza semestrale, comprendente almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrizione degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi; - risultati delle attività di monitoraggio e verifica effettuate; - stato di attuazione del programma di miglioramento; - segnalazioni ricevute; <p>In caso di infortuni che abbiano causato (o avrebbero potuto causare) lesioni gravi il R.S.P.P. avverte tempestivamente l’Organismo di Vigilanza.</p>

12. Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, auto-riciclaggio

Fonti di Posina S.p.a. ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall'art. 25-*octies* del Decreto.

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, di attuazione delle Direttive 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e 2006/70/CE del 1° agosto 2006, in introdotto nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 le ipotesi previste dagli articoli 648 c.p. (**ricettazione**), 648-*bis* c.p. (**riciclaggio**) e 648-*ter* c.p. (**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa**).

Si tratta di reati aventi una **matrice comune ed alcuni elementi di differenziazione**.

Il Legislatore mira ad impedire che, verificatosi un reato (ora anche di tipo contravvenzionale a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 195/2021), persone diverse da coloro che lo hanno commesso (“*Fuori dai casi di concorso...*”) si interessino delle cose che dal reato medesimo provengono. Il nucleo delle tre ipotesi di reato, dunque, si rinviene **in attività successive** alla commissione di un reato, attività che comportano comunque l'aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa) e del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia (in quanto, in ogni caso, i beni di provenienza illecita, tramite dette condotte criminali, rischiano di disperdersi creando ostacolo per l'autorità nell'attività di accertamento e repressione dei reati presupposto).

Le differenze tra gli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p., invece, risiedono essenzialmente nella condotta (elemento materiale) e nell'elemento soggettivo (dolo generico o specifico).

Per quanto riguarda l'elemento materiale:

- **Ricettazione:** è punito acquistare, ricevere, occultare o intromettersi per acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da reato;
- **Riciclaggio:** è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (anche colposo);
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa:** è punito impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo:

- **Ricettazione:** è punita una condotta posta in essere al fine di procurare per sé o per altri un profitto (dolo specifico);
- **Riciclaggio:** la fattispecie di reato è a dolo generico;
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa:** la fattispecie di reato è a dolo generico.

Reato di auto-riciclaggio

L'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio*", ha introdotto, *inter alia*, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano il reato dell'auto-riciclaggio, di cui alle previsioni del nuovo art. 648-ter.1 c.p.; in dettaglio il novello articolo punisce "*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni, o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita*". Il comma 5 dell'art. 3 della legge citata ha previsto espressamente l'inserimento del reato di auto-riciclaggio tra i reati presupposto del Decreto Legislativo n. 231/01, di cui all'art. 25-*octies*.

Il reato di auto-riciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Chi auto-ricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

L'auto-riciclaggio è un reato proprio, in quanto l'autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

Per quanto riguarda l'elemento materiale, la condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento ed impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. “ripulitura” del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all’altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell’art. 648-ter.1 c.p. In ogni caso il delitto non è punibile, qualora vi sia la destinazione all’ utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA	REATO
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle risorse finanziarie - Gestione e selezione dei fornitori di beni o servizi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Acquisti • Funzione Amministrazione e Finanza • Supply-chain Manager 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 2) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 3) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Principi generali

Fonti di Posina S.p.a. è particolarmente attenta nella gestione, sia in entrata che in uscita, dei trasferimenti di denaro, consapevole della possibilità che gli stessi possano essere il tramite per il reingresso nel circuito legale di capitali di provenienza delittuosa, non solo da parte di clienti o fornitori, ma altresì di terzi soggetti.

In questo contesto, particolare attenzione viene prestata alle transazioni finanziarie, le quali devono essere informate a principi di trasparenza e di identificazione delle controparti commerciali, sia in entrata che in uscita, vincolando ciascuna transazione ad una chiara ed individuabile operazione. Per tale ragione, ogni operazione economica dovrà essere tracciabile a posteriori.

In quest'ottica, Fonti di Posina vieta l'ingresso e la fuoriuscita di denaro in contante, ovvero con mezzi assimilabili, non essendo possibile per tale modalità di pagamento, rispettare i principi sopra esposti. Analoga attenzione viene prestata, per quanto riguarda l'approvvigionamento in entrata, all'identificazione del soggetto fornitore, affinché sia possibile verificare la provenienza dei beni acquistati.

In particolare, è fatto espresso **divieto** a carico dei soggetti appartenenti a Fonti di Posina, dei consulenti e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal d.lgs. 231/2001.

È fatto viceversa espresso **obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari, garantendo il pieno rispetto della normativa vigente;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità ed economicità;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- adottare strumenti informatici che garantiscano la corretta e veridica imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o Enti interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata;
- garantire che i dati e le informazioni su clienti e fornitori siano completi e aggiornati, in modo da dimostrare la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- avvalersi, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- controllare che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese

alla società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, garantendo che non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e le operazioni decise, e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- mantenere i rapporti con i fornitori o con il cliente – in caso di profili di anomalia nei rapporti finanziari in relazione alle modalità, al luogo o al destinatario del pagamento – solo previo parere favorevole dell'O.d.V.;
- conservare la documentazione, fisica e logica, a supporto degli incassi e dei pagamenti, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza;
- dare piena attuazione alle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2007, tese a prevenire operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: **1.** omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della società; **2.** effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore; **3.** porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione; **4.** accedere a risorse finanziarie in autonomia; **5.** pagare e ricevere pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento analoghi, salvo pagamenti di importo limitato.

Per i protocolli specifici attinenti alle citate aree sensibili si rimanda a quanto già previsto per i protocolli relativi ai Reati Tributari e contro la Pubblica Amministrazione.

13. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione a tali reati sono considerate le seguenti:

ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA	REATO
- Gestione della produzione - Commercializzazione e promozione dei prodotti attraverso i canali di vendita	• Funzione Controllo Qualità • Commerciale	1) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.) 2) Introduzione nello Stato o commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Principi generali

Fonti di Posina S.p.a. si impegna a commercializzare e a contraddistinguere i propri prodotti soltanto previo espletamento dei dovuti controlli finalizzati ad evitare la commissione dei reati previsti dagli artt. 25-bis e 25-bis.1, d.lgs. 231/2001, in materia di tutela dei marchi, brevetti o altri segni distintivi.

In particolare, è fatto **divieto** ai dipendenti di Fonti di Posina S.p.a. di:

- contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali di proprietà di terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato, commercializzare prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- utilizzare mezzi atti a consentire o facilitare la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi;
- rimuovere abusivamente o alterare informazioni poste a tutela del diritto di proprietà su marchi e brevetti, segni distintivi di terzi.
- violare le norme interne o le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Protocolli specifici

Gestione della produzione, commercializzazione e promozione di prodotti attraverso i canali di vendita

Gestione operativa	<p>Fonti di Posina S.p.a. si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none">- svolgere una verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, finalizzata a verificare l'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno distintivo facente capo a Fonti di Posina;- svolgere una riunione di coordinamento prima di procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi, ovvero per qualsivoglia domanda di brevetto;- verificare la titolarità di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza;- immettere in commercio i prodotti, solo dopo l'esito positivo delle verifiche sopra citate.
--------------------	--

14. Reati Ambientali

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto, attraverso l’inserimento nel d.lgs. 231/2001 dell’articolo 25-undecies, l’estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di “reati ambientali”.

Successivamente, la legge 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto nuove ipotesi di reato all’interno del Codice penale. In particolare, viene introdotto il concetto di “**inquinamento ambientale**”, la cui definizione si evince dall’articolo 5, d.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente). Tale disposizione descrive l’inquinamento ambientale come «*l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi*».

A chiarimento della nuova disciplina dei reati ambientali è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione con la **relazione n. III/04/2015**, specificando che l’“**inquinamento ambientale**” è un reato a forma libera, pertanto l’inquinamento, nella sua materialità, può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo centrale della materia (acque, aria e rifiuti), ma anche mediante altre forme di comportamento (es. immissione di elementi come sostanze chimiche, materiali radioattivi) che, in generale, provochino una mutazione in senso peggiorativo dell’equilibrio ambientale.

L’inquinamento può, altresì, essere cagionato, oltre che da condotte attive, anche da quelle omissive, vale a dire mediante un comportamento improprio, ovvero sia il mancato impedimento dell’evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Con riferimento al requisito della “**significatività**” e della “**misurabilità**”, sempre la Suprema Corte ha specificato che la prima indica una situazione di chiara evidenza dell’evento inquinamento in virtù della sua dimensione, la seconda, invece, si riferisce alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione dell’alterazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, ecc.).

Caratteristica della condotta è “**l’abusività**”; la Giurisprudenza di Legittimità è orientata ad interpretare l’avverbio “**abusivamente**”, seppur con riguardo a fattispecie diverse da quella in trattazione, come riferito anche a situazioni nelle quali l’attività, pur apparentemente e corrispondente al contenuto formale del titolo/dell’autorizzazione, presenti sostanziale incongruità con lo/a stesso/a.

E ciò può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento della funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzatorio, ma anche quando l'attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all'autorizzazione in questione, in tale caso superandosi i confini dell'esercizio lecito.

Questi i reati ambientali previsti dal Decreto 231:

- **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.): La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.
- **Disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.): la norma punisce chi abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa ed eccezionale, oppure nell'offesa all'incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-*sexies* c.p.): sono punite molteplici condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività.
- **Associazione a delinquere con aggravante ambientale** (art. 452-*octies* c.p.): la norma prevede una specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal codice penale. Se si tratta di reato di associazione mafiosa, costituisce aggravante il fatto stesso dell'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.
- **Reati concernenti specie animali o vegetali selvatiche protette o habitat protetti** (artt. 727-*bis* e 733-*bis* c.p.): sono punite le condotte di prelievo, possesso, uccisione o distruzione di esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette, fuori dei casi consentiti dalla legge e salvo che si tratti di danni considerati trascurabili, per quantità di esemplari o per impatto sullo stato di conservazione della specie. È altresì punita la condotta di distruzione o di deterioramento tale da compromettere lo stato di conservazione di un habitat situato all'interno di un sito protetto. Le norme comunitarie elencano le specie animali o vegetali protette e individuano le caratteristiche che impongono la classificazione da parte della legge nazionale di un habitat naturale o di specie come zona a tutela speciale o zona speciale di conservazione.

- **Violazioni della disciplina degli scarichi** (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, C.A.): l'art. 137 C.A. punisce una serie di violazioni della disciplina degli scarichi ed in particolare: gli scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose, oppure in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca, nonché gli scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite; le violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104 C.A.

Infine, sono sanzionate le violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi autorizzati di quantità rapidamente biodegradabili.

- **Violazioni della disciplina sulla gestione dei rifiuti** (art. 256, commi 1, 3, 5 e comma 6, 1° periodo, C.A.): le condotte punite consistono nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali e comunicazioni alle competenti Autorità, oppure in difformità delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità o in carenza dei requisiti prescritti.

Sono altresì punite le attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di miscelazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti non pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti.

- **Omissione di bonifica per i casi di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee** (art. 257, commi 1 e 2, C.A.): salvo che il fatto non costituisca più grave reato (ad es. quello di cui sopra all'art. 452-bis c.p.) è punito chi avendo cagionato l'inquinamento in oggetto con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alle dovute comunicazioni alle competenti autorità e alla bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 C.A.

L'effettuazione della bonifica costituisce condizione di non punibilità anche per le contravvenzioni ambientali previste da altre leggi speciali per il medesimo evento.

- **Falso in certificato di analisi rifiuti** (art. 258, comma 4, II periodo, C.A.): commette il delitto in questione chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti e chi utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti.

- **Traffico illecito di rifiuti** (art. 259, comma 1, C.A.): La norma punisce chi effettua una spedizione di rifiuti transfrontaliera in violazione del Regolamento CE n. 259/93, che peraltro è stato abrogato e sostituito dal Regolamento CE n. 1013/2006.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-*quaterdecies*, commi 1 e 2 c.p.): Tale delitto è commesso da chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Deve trattarsi di fatti non episodici, ma di attività continuative, per lo svolgimento delle quali siano stati predisposti appositi mezzi ed organizzazione. È prevista un'aggravante di pena per il caso di rifiuti altamente radioattivi.

- **Falsità nella tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI** (art. 260-bis, comma 6 – comma 7, 2° e 3° periodo - comma 8, C.A.): Al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, partecipano obbligatoriamente o su base volontaria, secondo i criteri di cui all'art. 188-ter C.A., i produttori di rifiuti e gli altri soggetti che intervengono nella loro gestione (commercianti, intermediari, consorzi di recupero o riciclaggio, soggetti che compiono operazioni di recupero o di smaltimento, trasportatori). In tale contesto sono puniti i delitti consistenti nel fornire false indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche di rifiuti al fine della predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti da inserire in SISTRI, nell'inserire nel sistema un certificato falso o nell'utilizzare tale certificato per il trasporto dei rifiuti.

È altresì punito il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI compilata per la movimentazione dei rifiuti.

- **Violazioni della disciplina delle emissioni in atmosfera** (art. 279, comma 5, C.A.): la norma punisce le emissioni in atmosfera compiute nell'esercizio di uno stabilimento, superiori ai valori limite stabiliti dalla legge o fissati nelle autorizzazioni o prescrizioni delle competenti autorità, quando siano superati anche i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Violazioni in tema di commercio e detenzione di animali o vegetali in via di estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi** (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2 – art. 2, commi 1 e 2 – art. 3-bis comma 1 - art. 6, comma 4): gli illeciti consistono nell'importazione, esportazione, trasporto, detenzione di esemplari di animali o di vegetali in violazione delle disposizioni comunitarie e internazionali che impongono particolari autorizzazioni, licenze e certificazioni doganali, e nella falsificazione o alterazione dei predetti documenti. La legge vieta altresì la detenzione di determinati mammiferi e rettili pericolosi.

- **Sostanze lesive dell'ozono stratosferico** (L. n. 549/1993, art. 3, comma 6): La legge vieta il commercio, l'utilizzo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico dalla stessa elencate.
- **Inquinamento provocato dalle navi** (d.lgs. n. 202/2007, artt. 8 e 9): La norma sanziona i comandanti delle navi, i membri dell'equipaggio, i proprietari e gli armatori che dolosamente o colposamente sversano in mare idrocarburi o sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, fatte salve le deroghe previste.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione a tali reati sono considerate le seguenti:

ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA	REATO
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle acque reflue e dei relativi scarichi - Gestione degli adempimenti legislativi in materia ambientale 	Consulente e laboratorio esterno	1) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazioni di prescrizioni (art. 137, comma 3, d.lgs. 152/2006) 2) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose eccedenti i limiti fissati dalla legge (art. 137, comma 5, primo periodo, d.lgs. 152/2006) 3) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazioni (art. 137, comma 2, d.lgs. 152/2006) 4) Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, d.lgs. 152/2006) 5) Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)
<ul style="list-style-type: none"> - Attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi generati nell'ambito dell'attività produttiva. 	Consulente e laboratorio esterno	1) Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a e b, d.lgs. 152/2006)

<p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo di gestione dei rifiuti e dei relativi adempimenti legislativi; • Selezione e processo di gestione dei rapporti con la società incaricata dello smaltimento dei rifiuti; • Processo di predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti. 		<p>2) Gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006)</p> <p>3) Miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, d.lgs. 152/2006);</p> <p>4) False indicazioni nella predisposizione di certificato di analisi di rifiuti (art. 258, comma 4, d.lgs. 152/2006)</p> <p>5) Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis, comma 6, d.lgs. 152/2006)</p> <p>6) Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI ovvero falsa od alterata (art. 260bis, comma 7 e 8, d.lgs. 152/2006)</p> <p>7) Traffico illecito di rifiuti (art. 259, d.lgs. 152/2006)</p> <p>8) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 152/2006)</p>
<p>- Contaminazione del suolo e attività di bonifica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consulente esterno 	<p>1) Omessa bonifica (art. 257, co. 1 e 2 D.lgs. 152/06)</p>
<p>- Gestione dei sistemi di prevenzione e delle emergenze</p>	<ul style="list-style-type: none"> • R.S.P.P. e consulente esterno 	<p>1) Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)</p> <p>2) Disastro ambientale (art. 452quater c.p.)</p> <p>3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinqiens c.p.)</p>

Principi generali

In linea generale, Fonti di Posina si impegna a:

- gestire in modo unitario i rapporti nei confronti della P.A. e delle autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;

- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano negli stabilimenti di Fonti di Posina;
- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di protezione ambientale da parte dei lavoratori;
- predisporre norme interne di protezione ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale;
- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- prevedere apposite procedure per la gestione degli incidenti ambientali.

Protocolli specifici

Attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi generati nell'ambito dell'attività produttiva	
Gestione operativa	<p>Fonti di Posina S.p.a. si è dotata di un'apposita procedura per l'intero processo di gestione dei rifiuti prodotti. In particolare, in essa è previsto che Fonti di Posina S.p.a. debba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (<i>Catalogo Europeo dei Rifiuti</i>), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. <p>Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto, ad opera del laboratorio; - gestire il deposito temporaneo dei rifiuti all'interno di apposita Isola Ecologica in cui sono apposte apposite targhette identificative; - compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito; - richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);

	<ul style="list-style-type: none"> - verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della copia del formulario; - verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.
--	--

Gestione delle acque reflue e dei relativi scarichi	
Gestione operativa	<p>Con riferimento agli scarichi idrici, in conformità del d.lgs. 152/2006 Parte III, 4/2006, Fonti di Posina S.p.a. si è dotata di una <i>Autorizzazione Unica Ambientale</i> A.U.A. nonché di un Autorizzazione Piano Tutela acque.</p> <p>In aggiunta, Fonti di Posina S.p.a. si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare i punti di scarico presenti nello stabilimento, nonché i pozzetti di ispezione; - rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; - ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali; - mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali; - presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi; - verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell'autorizzazione al fine di rispettare i limiti di scarico, anche a mezzo di laboratorio esterno, e prevedere apposite procedure per la gestione dei superamenti dei valori di soglia; - rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti; - rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai domestici, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo; - verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Attraverso l'art. 3 del d.lgs. n. 184/2021 il Legislatore è intervenuto ampliando il novero dei reati presupposto elencati all'interno del d.lgs. n. 231/2001 e suscettibili di fondare la responsabilità dell'ente in caso di loro commissione nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo.

In particolare, sono state introdotte all'interno del Decreto le seguenti fattispecie di reato:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento** (art. 493 c.p.): attraverso il quale viene punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-*quater* c.p.): trattasi di una nuova fattispecie di reato introdotta dallo stesso d.lgs. n. 184/2021, il quale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;
- **Trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-*bis* c.p.): punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

Viene inoltre estesa l'incriminazione già prevista dall'art. 640-*ter* c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Al comma 2 del nuovo art. 25-*octies* viene inoltre previsto che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti sopra menzionato, oltre alle sanzioni pecuniarie, troveranno applicazione nei confronti dell'ente le sanzioni interdittive previste dallo stesso Decreto.

Il d.lgs.184/2021 ha introdotto nel corpo del Decreto 231 l'articolo 25-*octies*.1 il quale aggiunge, nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato, i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Lo strumento di pagamento diverso dai contanti è un dispositivo, oggetto o record protetto, immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da sola o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Principi generali

Fonti di Posina vieta nella maniera più assoluta di acquistare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi, ovvero di compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. L'ente, inoltre si impegna a chiedere a tutti i dipendenti e collaboratori la verifica, in via preventiva, delle informazioni disponibili su controparti, partner commerciali e fornitori, al fine di accertare la loro affidabilità e legalità della loro attività prima di instaurare rapporti commerciali o finanziari.

Tutto il personale di Fonti di Posina S.p.a. deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio eventualmente applicabili.

Protocolli specifici

Fonti di Posina S.p.a. prevede che i pagamenti siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto cui la società intende liquidare la somma oggetto del pagamento.

Tutti gli incassi e i pagamenti della società nonché ogni flusso di denaro deve sempre essere tracciabile e provabile documentalmente, in ossequio alle procedure già in essere.

Qualora Fonti di Posina S.p.a. dovesse dotarsi di una carta di credito aziendale, la società si impegna a stabilire un limite massimo all'utilizzo nonché a designare i soggetti autorizzati a procedere ai pagamenti e alle eventuali ricariche della carta, qualora la stessa sia una carta prepagata.

Vige il divieto assoluto per i soggetti titolari della carta aziendale di comunicare il codice PIN a soggetti non autorizzati all'utilizzo della carta medesima.

I soggetti autorizzati all'utilizzo della carta hanno l'obbligo di rendicontare settimanalmente le spese sostenute al Responsabile dell'area Amministrazione e Finanza.